



Comune di Porto Torres

(Provincia di Sassari)

***REGOLAMENTO COMUNALE UNICO
PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE,
DELL'ESPOSIZIONE E DELL'UTILIZZO DEL SUOLO
PUBBLICO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14-05-2024

Indice generale

TITOLO I PARTE GENERALE.....	11
CAPO I FINALITÀ, DEFINIZIONI E COMPETENZE.....	11
Art. 1 - Finalità del Regolamento e principi generali.....	11
Art. 2 - Definizioni.....	11
Art. 3 - Tipologie di procedimenti di occupazione.....	14
Art. 4 - Competenze.....	15
CAPO II FATTISPECIE COMUNI.....	21
Art. 5 - Occupazioni d'urgenza (di pronto intervento).....	21
Art. 6 – Esonero di responsabilità del Comune.....	22
Art. 7 – Occupazioni abusive.....	22
Art. 8 - Obblighi del concessionario.....	23
Art. 9 - Rinnovo, proroga, rinuncia a concessione permanente e temporanea di suolo pubblico.....	25
Art. 10 - Subentro.....	26
Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	27
Art. 12 - Decadenza dalla concessione di suolo pubblico e cause di estinzione.....	28
TITOLO II DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI ANNESSE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, E ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI.....	30
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	30
Art 13 - Oggetto e finalità.....	30
Art. 14 - Norme generali per l'occupazione.....	30
Art. 15 - Strutture precarie ed amovibili.....	31
Art. 16 - Tipologie di strutture precarie ed amovibili.....	32

Art. 17 - Composizione delle strutture.....	32
Art. 18 - Ubicazione e dimensioni.....	32
Art. 19 - Occupazione di aree verdi.....	33
Art. 20 - Attività.....	34
Art. 21 - Obblighi dell'esercente/concessionario.....	34
Art. 22 - Garanzie.....	35
CAPO II PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE.....	35
Art. 23 - Procedimento di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.....	35
Art. 24 - Procedimento di acquisizione del titolo edilizio per installazione strutture precarie ed amovibili.....	36
Art. 25 - Rinnovo autorizzazioni suolo pubblico.....	38
Art. 26 - Oneri.....	38
CAPO III ELEMENTI COSTITUTIVI LE STRUTTURE.....	39
Art 27 - Descrizione strutture aperte in adiacenza all'esercizio commerciale e non adiacenti all'esercizio commerciale (Tav.1-2-3-4-5).....	39
Art 28 - Descrizione strutture parzialmente chiuse in adiacenza all'esercizio commerciale e non adiacenti all'esercizio commerciale (Tav.3,6,7).....	42
Art. 29 - Ambiti urbani.....	45
TITOLO III CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE.....	47
Art. 30 - Oggetto e finalità.....	47
Art. 31 - Campo di applicazione.....	47
Art. 32 - Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere stagionale.....	48
Art. 33 - Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere permanente adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nei parchi.....	49
Art. 34 - Installazione dei chioschi a carattere permanente.....	49
Art. 35 - Criteri di assegnazione del suolo pubblico.....	50

Art. 36 - Canone chioschi permanenti.....	51
Art. 37 - Inizio attività.....	51
Art. 38 - Obblighi del concessionario di chioschi permanenti.....	51
Art. 39 - Diritti del Comune.....	52
TITOLO IV MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.....	53
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	53
Art. 40 - Ambito di applicazione e finalità.....	53
Art. 41 - La programmazione degli interventi.....	53
CAPO II PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.....	54
Art. 42 - Tipologie di interventi e autorizzazioni.....	54
Art. 43 - Interventi d'urgenza su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.....	61
Art. 44 - Garanzie.....	62
Art. 45 - Contributo allo scavo.....	63
CAPO III ESECUZIONE.....	64
Art.46 - Inizio dei lavori.....	64
Art. 47 - Esecuzione dei lavori.....	64
Art.48 - Fine dei lavori.....	65
Art. 49 - Manutenzioni successive agli interventi.....	66
Art. 50 - Disposizioni per interventi su opere di recente realizzazione.....	66
Art. 51 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico.....	66
CAPO IV EFFETTI DELL'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI.....	67
Art. 52 - Effetti dell'inosservanza.....	67
Art. 53 - Penali.....	67
TITOLO V DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI, ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO.....	69

CAPO I DISCIPLINA DELLE ARTI DI STRADA. DISPOSIZIONI GENERALI.....	69
Art. 54 - Oggetto.....	69
Art. 55 - Finalità.....	69
Art 56 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.....	69
Art. 57 - Individuazione delle aree di esercizio.....	70
Art. 58 - Concessione dell'area.....	71
Art. 59 - Criteri generali di concessione delle aree.....	71
Art. 60 - Domande di concessione dell'area.....	71
Art. 61 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione.....	72
Art. 62 - Deposito cauzionale.....	72
Art. 63 - Sgombero dell'area.....	73
Art. 64 - Pubblicità.....	73
Art. 65 - Limitazione dei rumori ed orari.....	73
Art. 66 - Obblighi del concessionario e prescrizioni.....	73
Art. 67 - Norme speciali per circhi.....	74
Art. 68 - Allestimento e funzionamento delle attrazioni.....	75
Art. 69 - Artisti di strada.....	75
Art. 70 - Sospensione.....	75
Art. 71- Responsabilità civile.....	76
TITOLO VI PARTE FINANZIARIA - DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	77
Art. 72 - Ambito e finalità.....	77
Art. 73 - Disposizioni generali.....	77
Art. 74 - Presupposto del canone.....	79

Art. 75 - Soggetto obbligato.....	80
CAPO II PROCEDURE DI RILASCIO RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	80
Art. 76 - Tipi di occupazione e di esposizione.....	80
Art. 77 - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	81
Art. 78 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.....	82
Art. 79 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	83
Art. 80 - Istruttoria e rilascio della concessione/autorizzazione.....	84
Art. 81 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	85
Art. 82 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	86
CAPO III TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	86
Art. 83 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone.....	86
Art. 84 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	87
Art. 85 - Determinazione delle tariffe annuali relative al canone di occupazione, esposizione e mercatale.....	87
Art. 86 - Determinazione tariffe giornaliere relative al canone di occupazione, esposizione e mercatale.....	88
Art. 87 - Determinazione canone di occupazione, esposizione e mercatale.....	89
Art. 88 - Riduzioni del canone.....	90
Art. 89 - Esenzioni dal canone.....	91
CAP IV PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA....	93
Art. 90 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	93
Art. 91 - Canone di concessione dei passi carrabili.....	93
Art. 92 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	94
Art. 93 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	94
Art. 94 - Pubblicità realizzata su veicoli.....	94
Art. 95 - Locandine.....	95

Art. 96 - Pubblicità sonora.....	95
CAPO V PUBBLICHE AFFISSIONI.....	95
Art. 97 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	95
Art. 98 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	96
Art. 99 - Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	96
Art. 100 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni.....	96
Art. 101 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	97
CAPO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	98
Art. 102 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	98
Art. 103 - Accertamenti - Recupero canone.....	98
Art. 104 - Sanzioni e indennità.....	99
Art. 105 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	100
Art. 106 - Riscossione coattiva.....	100
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	100
Art. 107 - Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali.....	100
Art. 108 - Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento.....	100
Art. 109 - Regime transitorio.....	100
TITOLO VII DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI "PASSO CARRABILE" E LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI STALLI RISERVATI AL CARICO E SCARICO MERCI.....	102
CAPO I DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI.....	102
Art. 110 - Oggetto.....	102
Art. 111 - Concessione di passo carrabile.....	102
Art. 112 - Allegati all'istanza di concessione di suolo pubblico per passi carrabili con opere	103
Art. 113 - Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico per apertura di passo carrabile con opere.....	104

Art. 114 - Requisiti per richiedere la concessione di suolo pubblico per l'apertura di passi carrabili e autorizzazioni in deroga.....	104
Art. 115 - Revoca della concessione di passo carrabile.....	105
Art. 116 -Concessione di passo carrabile temporaneo.....	105
Art. 117 -Subentro nella concessione di passo carrabile.....	105
Art. 118 - Responsabilità del richiedente e del concessionario.....	106
Art. 119 - Rinuncia alla concessione di passo carrabile.....	106
Art. 120 - Manutenzione del passo carrabile.....	107
Art. 121 - Oneri a carico del richiedente.....	107
Art. 122 - Segnale di passo carrabile.....	107
CAPO II DISCIPLINA DEGLI STALLI DI SOSTA DESTINATI AL CARICO E SCARICO DI MERCI	109
Art. 123 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	109
Art. 124 - Autorizzazione, criteri ed elementi di valutazione.....	109
Art. 125 - Orario delle operazioni di carico e scarico.....	109
Art. 126 - Individuazione e realizzazione di spazi per operazioni di carico e scarico.....	110
CAPO III LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL "CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI" E PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI.....	112
Art. 127- Oggetto ed ambito di applicazione.....	112
Art. 128 - Definizione di contrassegno. Regime connesso.....	112
Art. 129 - Tipologie di contrassegno disabili.....	113
Art. 130 - Rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno.....	113
Art. 131 - Procedura per il rilascio del contrassegno disabili.....	114
Art. 132 - Rinnovo dell'autorizzazione e relativo contrassegno disabili.....	115
Art. 133 - Duplicato o sostituzione del contrassegno disabili.....	115
Art. 134 - Restituzione dell'autorizzazione e del contrassegno disabili.....	115
Art.135 - Istituzione ed individuazione di aree di sosta non personalizzate.....	115

Art. 136 - Soggetti destinatari e condizioni legittimanti il rilascio dell'assegnazione di spazio di sosta personalizzato.....	116
Art. 137 - Assegnazione di spazio di sosta personalizzato.....	116
Art. 138 - Presentazione della richiesta di assegnazione per stalli personalizzati e generici	117
Art. 139 - Richiesta spazio di sosta non personalizzato (generico).....	117
Art. 140 - Procedura per il rilascio della concessioni.....	118
Art. 141 - Cessazione e/o mutamento dei requisiti legittimanti.....	119
Art. 142-Registro.....	119
Art. 143 - Applicazione.....	119
TITOLO VIII DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	120
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	120
Art. 144 - Oggetto, Tipologia del commercio su aree pubbliche.....	120
CAPO II DISCIPLINA DEI MERCATI.....	120
Art. 145 - Classificazione dei mercati.....	120
Art. 146 - Criteri di assegnazione dei posteggi.....	121
Art. 147 - Posteggio: procedimenti di miglioria, assegnazione e scambio.....	121
Art. 148 - Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.....	123
Art. 149 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	123
Art. 150 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.....	124
Art.151 - Assenze da parte dei concessionari di posteggio: assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta).....	125
Art. 152 - Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti....	126
Art. 153 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione.....	127
Art. 154 - Modalità di utilizzo del posteggio e regola di vendita.....	128

Art. 155 - Norme igienico sanitarie.....	130
Art. 156 - Circolazione stradale.....	130
Art. 157 - Giornate ed orari di svolgimento dei mercati.....	130
Art. 158 - Disposizioni in materia di subingresso.....	131
Art. 159 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.....	132
Art. 160 - Localizzazione e caratteristiche delle fiere e dei mercati.....	132
Art. 161 - Attività di commercio e somministrazione temporanea mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni pubbliche in generale.....	140
Art. 162 - Manifestazioni per la promozione dei prodotti agricoli.....	142
CAPO III POSTEGGI ISOLATI.....	142
Art. 163 - Posteggi isolati.....	142
Art. 164 - Disposizioni concernenti i singoli posteggi isolati (Localizzazione e caratteristiche).....	142
Art. 165 - Norme applicabili ai posteggi isolati.....	143
CAPO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	144
Art. 166 - Esercizio del commercio in forma itinerante.....	144
Art. 167 - Aree vietate al commercio in forma itinerante.....	144
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI.....	145
CAPO I PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	145
Art. 168 - Il procedimento riguardante le violazioni amministrative.....	145
Art. 169 - Sanzioni.....	145
CAPO II NORME DI CHIUSURA E TRANSITORIE.....	146
Art. 170 - Contenuti ulteriori.....	146
Art. 171 - Disposizioni transitorie in materia di strutture amovibili già esistenti e non conformi.....	146
Art. 172 - Rinvio.....	147

Art. 173 - Entrata in vigore.....	147
ALLEGATO 1 - In riferimento al TITOLO II - DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI ANNESSE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE O ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI.....	149
ELENCO TAVOLE TECNICHE.....	149

TITOLO I PARTE GENERALE

CAPO I FINALITÀ, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 - Finalità del Regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire una disciplina complessiva, semplificata ed unitaria sulle diverse forme di occupazione ed utilizzo del suolo pubblico rientranti nell'ambito di competenza comunale. In tale prospettiva, intende coordinare ed uniformare i processi gestionali e le competenze aventi ad oggetto l'occupazione del suolo pubblico
2. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico oltre ad assolvere funzioni di "servizio" per la collettività, deve principalmente salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica e, pertanto, deve effettuarsi in modo da non creare grave intralcio o pericolo al traffico veicolare e pedonale.
3. Il regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, dove per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) - Suolo pubblico: si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e quello privato sul quale risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e, comunque, suoli che benché appartenenti a terzi, siano nella disponibilità del Comune.

b) - Concessione di suolo pubblico: è l'insieme di norme che disciplinano gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico

c) - Occupazioni temporanee: sono le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

d) - Occupazioni permanenti: sono le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, potendo consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi.

e) - Elementi di arredo urbano si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio destinato ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio;

2. Ferme restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ss.mm.ii.- relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi si riportano le seguenti ulteriori definizioni:

a) - Occupazione adiacente ai fabbricati: si deve intendere ogni occupazione limitrofa, contigua o immediatamente prospiciente l'attività interessata e comunque tale da non creare intralcio o difficoltà alla circolazione pedonale o stradale;

b) - Particolari caratteristiche della strada: si devono intendere quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione;

c) - Circolazione Pedonale: si deve intendere la possibilità di assicurare il libero transito di pedoni, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili, nonché carrozzine e passeggini per bambini;

d) - Attività commerciali: devono intendersi esercizi commerciali, pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante;

e) - Area concedibile: si deve intendere l'area che in astratto può essere occupata e che viene definita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi e regolamenti in vigore;

f) - Area occupabile: si intende quella sulla quale può essere in concreto concessa l'autorizzazione al singolo operatore: essa è delimitata in larghezza dal fronte del locale ed in profondità dalla linea di demarcazione dell'area concessa secondo l'ubicazione e la morfologia della strada o della piazza

g) - Fronte si intende la porzione di prospetto compresa tra la mezzera dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio;

h) - Aree vincolate omogenee si intendono ambiti urbani quali piazze, slarghi o vie, e comunque parti urbanistiche morfologicamente omogenee e continue, costituenti "patrimonio culturale" ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

i) - Centro Matrice si definisce la zona omogenea a, come perimetrata dal p.p.r. con valenza storico-culturale;

j) - Passo carrabile: si intende l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ossia l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

k) - Semplice accesso, o accesso a raso, carrabile o pedonale: si intende quello posto a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

l) - Impianto di distribuzione carburanti: si intende il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessori.

m) - Chiosco: si intende un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato, strutturalmente durevole, realizzato mediante strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente al suolo pubblico, identificabile come installazione amovibile al servizio del pubblico, al di fuori delle aree mercatali appositamente definite ed istituite. A titolo non esaustivo, può essere destinata alla rivendita di generi alimentari, di fiori e piante, di giornali e periodici (**edicola**);

n) - Insegna (o meglio «insegna di esercizio»): è la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

o) - Cartello: è quel manufatto rivolto alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

p) - Strutture precarie ed amovibili (o «meglio dehors»): si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici), che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande.

q) - Isola ecologica: si intende un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, destinato esclusivamente ai titolari delle attività commerciali che dovranno obbligatoriamente depositare i rifiuti negli appositi contenitori.

r) - Area aggiuntiva: si intende un'area ulteriore da assegnare a quella ordinariamente concedibile nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, in cui collocare tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni, che dovrà essere proporzionata alla superficie interna del locale.

s) - Ponteggio: si intende una struttura provvisoria, reticolare, ad uso temporaneo, provvista solitamente di impalcati, necessaria per sostenere i materiali, dare accesso alle postazioni di lavoro e proteggere gli operai dal rischio di caduta dall'alto, allestita e impiegata principalmente nelle opere edilizie (opere provvisoriale, impalcatura).

t) - Installazioni delle strutture precarie ed amovibili: si intendono principalmente le strutture, realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione, a servizio delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

u) - Spettacoli viaggianti: si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo giostre, teatri viaggianti e teatrini di burattini, balli a palchetto, circhi e arene, spettacoli di strada, auto-moto acrobatiche.

v) - Artisti di strada: Si considerano artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, i danzatori, i giocolieri, i mimi, i musicisti, i ritrattisti e i saltimbanchi.

w) - Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

z) - Subentro: si intende il trasferimento della titolarità della concessione o autorizzazione a terzi.

Art. 3 - Tipologie di procedimenti di occupazione

1. Sono individuate le seguenti tipologie di occupazione, rispetto alle quali sono definiti specifiche disposizioni procedurali:

A0 - Apertura/concessione/subentro di passi carrabili con opere.

A1 - Apertura/concessione/subentro di passi carrabili senza opere.

A2 - Concessioni per l'installazione di impianti per l'erogazione di carburante sia su suolo pubblico che su aree private.

A3 - Concessioni per l'installazione di chioschi (tenuto conto delle diverse tipologie).

A4 - Concessioni e installazioni per l'esposizione pubblicitaria.

A5 - Occupazione temporanea giostre e giochi per bambini e attività ludiche, ovvero l'attività esercitata dai circhi equestri e più in generale delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

A6 - Occupazione con ponteggi, steccati, pali, ecc, occupazione con ponteggi urgenti, impalcature, macchine elevatrici per traslochi e/o lavori edili, totem, recinzioni di cantiere, ecc.

A7 - Concessione ed occupazione suolo pubblico con strutture (tipologia aperta) precarie ed amovibili temporanee e permanenti a servizio delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tavolini, sedie, ombrelloni,..) non soggette ad autorizzazione edilizia e paesaggistica.

A8 - Concessione ed occupazione con strutture precarie ed amovibili temporanee e permanenti a servizio di attività artigianali alimentari da asporto (quali, a titolo non esaustivo, alimentari, gelaterie, pizzerie, gastronomie, panifici, negozi di vicinato e simili).

A9 - Concessione Area aggiuntiva a quella ordinariamente concedibile (nel periodo 1 Aprile-30 Ottobre) (per il solo posizionamento di tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni).

A10 - Concessione suolo pubblico e realizzazione di strutture precarie ed amovibili temporanee e permanenti - (Dehors).

A11 - Manomissione e occupazione del suolo pubblico e uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali da parte di grandi utenti.

A12 - Manomissione e occupazione del suolo pubblico e l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali da parte di piccoli utenti.

A13 Manomissione e occupazione del suolo pubblico e l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali da parte di piccoli utenti. per interventi di manomissione di marciapiedi/aree pubbliche realizzati da privati per allacci e tratti di rete non superiori a 50 m (procedimento che non passa al SUAPE).

A14 - Isole ecologiche per le attività commerciali.

A15 - Altre occupazione di suolo pubblico temporanee nca (non altrimenti classificabili).

A16 - Realizzazione stalli di carico/scarico merci

A17 - Realizzazione di parcheggio disabili riservato

Art. 4 - Competenze

1. Lo Sportello unico attività produttive ed edilizie (SUAPEE) gestisce i singoli procedimenti unici richiamati nel precedente articolo e sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dell'azione amministrativa. In particolare:

- riceve le istanze tramite il software regionale;
- fornisce indicazioni sulla documentazione da presentare;
- esegue la verifica formale;
- trasmette le pratiche agli uffici interni e agli enti interessati;
- vigila sui tempi di istruttoria della pratica;
- dà la possibilità al cittadino di verificare in qualsiasi momento lo stato del procedimento;
- acquisisce i pareri e le autorizzazioni dei soggetti competenti;
- indice e convoca le conferenze di servizi;
- coordina gli uffici coinvolti e regola il procedimento
- emette il provvedimento finale.

2. Nella tabella seguente si illustrano in modo sintetico i singoli uffici coinvolti (enti terzi):

Tipologia	Uffici comunali competenti per istruttoria	Pareri di competenza	Uffici per controllo concomitante e successivo	Principali riferimenti normativi	Codice Suapee	Extra suapee	Conferenza di servizi
A0	Patrimonio/ manutenzioni	Ente proprietario della strada Polizia locale	Polizia locale Tributi Edilizia	Codice della strada D.P.R. n. 380/2001	310	NO	SI
A1	Polizia Locale	Ente proprietario della strada	Polizia locale Tributi Edilizia	Codice della strada D.P.R. n. 380/2001	310	NO	NO

A2	Patrimonio	Ente proprietario della strada Polizia locale Edilizia Soprintendenza Commercio e attività produttive	Polizia locale Tributi	Codice della strada D.P.R. n. 380/2001 D.Lgs. n. 42/2004 Disciplina regionale in materia	150	NO	SI
A3	Patrimonio	Polizia Locale Edilizia Soprintendenza Commercio e attività produttive Decoro urbano	Polizia locale Edilizia Tributi Commercio e attività produttive	Codice della strada D.P.R. n. 380/2001 e D.Lgs. n. 42/2004 D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii. Disciplina regionale in materia	310	NO	SI
A4	Commercio e attività produttive	Polizia Locale Edilizia Soprintendenza Commercio e attività produttive	Polizia Locale Edilizia Soprintendenza Commercio e attività produttive Tributi	Codice della strada D.P.R. n. 380/2001 e D.Lgs. n. 42/2004 D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii. Disciplina regionale in	310 - 312	NO	SI

				materia			
A5	Polizia amministrativa	Polizia Locale Commercio e attività produttive Soprintendenza (Comando VV.FF. (vedi TULPS) separare procedimenti in base a piccole e non attrazioni	Polizia locale Tributi Commercio e attività produttive	Codice della strada Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii. TULPS	310	NO	SI, in base alle prescrizioni in materia di TULPS
A6	Polizia locale Edilizia (per interventi edili)	Polizia locale Edilizia	Polizia locale Edilizia Tributi		310	SI, se <=30 giorni	SI, se >30 giorni
A7	Commercio e attività produttive	Polizia Locale Commercio e attività produttive	Polizia Locale Commercio e attività produttive Tributi Edilizia	Codice della Strada D. Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii. Disciplina regionale in materia	310	SI, se <=30 giorni	Si
A8	Commercio e attività produttive	Polizia Locale Commercio	Polizia Locale Commercio e attività	Codice della Strada D. Lgs. n.	310	NO	SI (se previsto o parere

	Edilizia	e attività produttive Edilizia Soprintendenza (a seconda dell'ubicazione)	produttive Edilizia	114/1998 e ss.mm.ii. Disciplina regionale in materia			soprintendenza)
A9	Commercio attività produttive	e Polizia Locale Commercio e attività produttive	Polizia Locale Commercio e attività produttive Tributi Edilizia	Codice della Strada D. Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii. Disciplina regionale in materia	310	NO	NO
A10	Edilizia	Polizia Locale Commercio e attività produttive Edilizia Soprintendenza (a seconda dell'ubicazione)	Polizia Locale Commercio e attività produttive Edilizia	Codice della Strada D. Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii. Disciplina regionale in materia	310	NO	SI (se previsto o parere soprintendenza)
A11	Patrimonio Manutenzioni	e Polizia Locale Soprintendenza Patrimonio Manutenzioni	Polizia Locale Soprintendenza Patrimonio Manutenzioni Tributi	Codice della strada	NO	SI	SI

A12	Patrimonio e Manutenzioni	Polizia Locale Soprintendenza Patrimonio Manutenzioni	Polizia Locale Soprintendenza Patrimonio Manutenzioni Tributi	Codice della strada	310 - 407.A 407.B	NO	
A13	Patrimonio e Manutenzioni	Polizia Locale Soprintendenza Patrimonio Manutenzioni	Polizia Locale Soprintendenza Patrimonio Manutenzioni Tributi	Codice della strada	NO	SI (vedi art. 5D del Reg.)	
A14	Edilizia	Ambiente Edilizia Polizia locale Soprintendenza Commercio e attività produttive	Ambiente Edilizia Polizia locale Soprintendenza Tributi		310	NO	SI, se ubicazione in Centro storico
A15	L'ufficio è individuato per materia. A titolo non esaustivo: Demografici: banchetti raccolta firme; Demografici:	Polizia locale	Polizia locale	Codice della strada	NO, se <30 giorni	SI, se >=30 giorni (310)	SI, se >=30 giorni

	palchi, automezzi e simili, per attività di propaganda non commerciale.						
A16	Polizia locale (Ufficio traffico)	Polizia locale	Polizia locale	Codice della strada		NO	NO
A17	Polizia locale (Ufficio traffico)	Polizia locale	Polizia locale	Codice della strada		NO	NO

2. Nei procedimenti extra SUAPEE della tipologia A6 e A15, l'occupazione si intende concessa a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente, da presentare almeno dieci giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso, su apposito modello predisposto dal Comune e pubblicato sul sito istituzionale, debitamente compilato.

3. La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica, o prescrizioni sarà tempestivamente segnalata all'interessato per telefono e formalmente tramite e-mail.

4. Copia della comunicazione compilata integralmente, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli agenti addetti al controllo, unitamente alla ricevuta di pagamento del canone se dovuto.

5. La comunicazione di occupazione deve necessariamente contenere: le generalità dell'occupante con relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail), la localizzazione dell'area oggetto di occupazione (schema grafico planimetrico e documentazione fotografica, esclusivamente laddove ciò si renda necessario in ragione della tipologia di occupazione e della conseguente attività di controllo), la tipologia, il periodo, la durata e le modalità di occupazione.

6. La parziale compilazione della comunicazione non potrà costituire titolo giustificativo dell'occupazione e sarà segnalata all'interessato.

CAPO II FATTISPECIE COMUNI

Art. 5 - Occupazioni d'urgenza (di pronto intervento)

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori per evitare danni a cose e persone, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando di Polizia Locale e al Servizio Manutenzioni.
3. L'occupante ha, altresì, l'obbligo di presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro due giorni lavorativi seguente all'inizio dell'occupazione.
4. La comunicazione, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
5. Se il Servizio Manutenzioni accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, l'occupazione si considera abusiva.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
7. Si rinvia al successivo art. 43 per la disciplina delle occupazioni e manomissioni per interventi di urgenza su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

Art. 6 – Esonero di responsabilità del Comune

1. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile per ogni danno a persone o cose di terzi anche derivante dalla mancata vigilanza e cattiva conservazione del manufatto con il quale si occupa il suolo pubblico.
2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti sede stradale ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal l'art. 20 del Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche) e sussiste in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

3. A tal fine l'occupante è sempre tenuto a garantire che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

Art. 7 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni e le esposizioni effettuate senza la concessione o l'autorizzazione comunale, ovvero effettuate in difformità delle stesse.

Sono, altresì, abusive:

a) le occupazioni e le esposizioni quando non sia stata presentata la dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, o quando risultano difformi da quanto indicato nella stessa;

b) le occupazioni d'urgenza, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione;

c) le occupazioni attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

d) le occupazioni eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

e) le occupazioni protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

f) le occupazioni mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

g) le occupazioni effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. In caso di occupazione abusiva, per la rimozione della stessa, l'Ufficio competente per l'istruttoria, come individuato nel precedente art. 4, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, comma 2, del c.c., notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, decorso il quale il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui all'art. 1, comma 179, della legge 296/2006, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

-un'indennità pari all'ammontare del canone, calcolato sulla base di analoghe fattispecie regolarmente autorizzate, aumentata del 50%. A Tal fine si considerano permanenti

unicamente le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile. Qualora si tratti di occupazione abusiva temporanea, la medesima si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di cui sopra, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore;

- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981;

- le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, si ha responsabilità in solido.

5. Per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, l'Ente procede alla rimozione nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente:

- al pagamento dell'indennità;
- alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Art. 8 - Obblighi del concessionario

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperanza a tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, in caso di esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, eseguite a perfetta regola d'arte. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a) esibire, a richiesta degli incaricati e degli organi preposti al controllo, l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione. Nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'atto che autorizza l'occupazione stessa;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione o dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- d) provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale, della segnaletica e degli elementi di arredo pubblico (a titolo esemplificativo il verde urbano, le sedute, le fioriere), nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni e/o deterioramenti delle stesse;
- e) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa o dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- h) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- i) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesso strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- j) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
- k) non arrecare disturbo alla collettività e intralcio alla circolazione;
- l) versare il canone alle scadenze previste;
- m) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- n) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
- o) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica circostante l'area concessa per l'occupazione;
- p) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle prescrizioni;
- q) collocare idonei ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti all'area in concessione e predisporre mezzi necessari atti a evitare danni ai passanti e alla circolazione stradale.
- r) vigilare, per tutta la durata della concessione, sulla corretta e costante conservazione di qualsiasi manufatto eventualmente utilizzato per l'occupazione di suolo pubblico, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività;
- s) adempiere agli altri obblighi specifici indicati nel presente regolamento.

Art. 9 - Rinnovo, proroga, rinuncia a concessione permanente e temporanea di suolo pubblico

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di suolo pubblico possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Il rinnovo della concessione sarà subordinato al pagamento delle imposte relative all'occupazione del suolo pubblico.
3. La richiesta intesa ad ottenere la proroga della concessione temporanea di occupazione dev'essere presentata nel termine perentorio di 7 (sette) giorni prima della scadenza, pena l'improcedibilità della richiesta.
4. La richiesta intesa a ottenere la proroga della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, avente durata inferiore all'anno, potrà essere concessa secondo le procedure previste dal Regolamento SUAPEE.
5. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. La rinuncia all'occupazione non comporta il diritto al rimborso del tributo.
6. La proroga è ammessa anche per le concessioni relative a occupazioni edilizie. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione.

7. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente solo ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, nei casi in cui è previsto. La concessione in proroga corrisponde ad una autonoma obbligazione.

8. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria mediante presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o dell'esposizione.

9. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione esclusi interessi o qualsiasi altra indennità o onere.

10. Per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone, resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione e cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

11. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

12. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

Art. 10 - Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, ovvero per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando al SUAPEE o al competente ufficio secondo quanto indicato nel precedente art. 4, apposita richiesta con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

2. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione o autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione o all'esposizione oggetto di cessione.

4. In caso di esposizione pubblicitaria, ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nei termini previsti, la stessa è considerata abusiva.

5. Per le occupazioni e le esposizioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. In caso sia stato pagato parzialmente dal precedente titolare, poiché soggetto a pagamento rateizzato, il canone sarà corrisposto per dodicesimi.

6. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

7. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge e in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione di utilizzo del suolo pubblico o di spazi pubblicitari può essere modificato, sospeso o revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, ai sensi della L. 241/90, art 21- quinquies. L'autorizzazione è, inoltre, revocata qualora si verifichi che le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. In caso di revoca del titolo, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nell'originario stato con immediatezza e, comunque, entro il termine

perentorio di giorni cinque dalla data della revoca. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione.

5. Il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso e si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura e/o degli arredi anche senza l'assenso dell'esercente, accollando le relative spese all'esercente stesso secondo le modalità previste dal presente regolamento, relativamente alla presentazione della polizza fidejussoria.

6. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nell'area interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio.

7. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.

8. L'autorizzazione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b) gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
- d) siano venute meno le condizioni igienico –sanitarie.

9. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

10. Il provvedimento di secondo grado, nei casi di accertata irregolarità, sono adottati previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 12 - Decadenza dalla concessione di suolo pubblico e cause di estinzione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso per l'utilizzo di suolo pubblico o di spazio pubblicitario:

- a) qualora non rispetti le condizioni e/o le prescrizioni imposte con l'atto di concessione,
- b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari ,
- c) decada, per raggiunto termine finale, il titolo concessorio, fatta salva l'ipotesi di richiesta di proroga con le modalità e i termini stabiliti.

2. Danno, altresì, luogo a decadenza dell'autorizzazione e/o concessione:

- a) il mancato pagamento del canone unico patrimoniale e della tassa sui rifiuti;
- b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
- d) il mancato utilizzo della concessione, salvo giustificato motivo, per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione;
- e) la mancata installazione dell'esposizione pubblicitaria decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data del ritiro dell'autorizzazione;
- f) l'omessa manutenzione della struttura realizzata, oppure risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato;
- g) quando l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione, previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica.

5. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto o di mantenere la forma pubblicitaria;

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI ANNESSE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, E ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 13 - Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina l'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, mediante strutture precarie ed amovibili a carattere temporaneo, con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti, definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

3. Le installazioni delle strutture precarie ed amovibili sono consentite:

a) a servizio delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed inoltre, con le limitazioni imposte dalla legge, anche alle attività artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie, e attività commerciali alimentari, gastronomie, panifici, negozi di vicinato e simili). È ammesso, il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;

b) ad attività commerciali e artigianali principali, diverse da quelle di cui al punto a), che facciano richiesta di concessione di suolo pubblico, a cui è consentita l'eventuale installazione di strutture precarie ed amovibili, ferme restando le limitazioni vigenti di legge e regolamentari.

Art. 14 - Norme generali per l'occupazione

1. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3.

2. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata nelle immediate vicinanze salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi. È sempre vietato occupare le zone

antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm dallo stipite dei medesimi ingressi.

3. Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante del locale principale o nelle immediate vicinanze, a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici, può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza. In tale ipotesi, fatti salvi i diritti dei terzi, sono rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti, se è accertata l'impossibilità di ottenere il suolo pubblico, in spazio antistante o se ne è valutata l'inopportunità da parte del Servizio competente e se la distanza non supera i 30 metri dall'attività produttiva. Detta distanza è calcolata tenendo conto del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione.

4. L'area concedibile, sarà proporzionata alla superficie interna del locale. In generale, essa non potrà eccedere più del doppio della stessa e comunque non dovrà essere superiore a 50 mq, ad eccezione degli esercizi con ingressi in due vie e/o piazze, che potrà essere autorizzata per ulteriori 20 mq.

5. Nel periodo che intercorre tra il 1° Aprile e il 31 Ottobre e in occasione di particolari eventi, nonché durante le festività di calendario e le feste patronali, gli esercenti, previo pagamento del suolo pubblico potranno usufruire di una ulteriore area aggiuntiva proporzionata alla metratura interna del locale da occupare esclusivamente con ombrelloni, tavolini e sedie. La superficie aggiuntiva, di dimensione massima di 50 mq per una metratura interna del locale pari o superiore a 100 mq, per dimensioni inferiore a 100 mq e maggiori di 55 mq sarà calcolata nel modo seguente:

Area aggiuntiva = $((50 \times \text{Metratura interna del locale})/100)$

Per tutti i locali di superficie uguale o inferiore a 55 mq potranno essere concessi un massimo di 27,5 mq.

6. La tipologia degli ombrelloni e delle sedie per più esercizi commerciali insistenti nella stessa piazza dovranno essere omogenei e, comunque, approvati in conformità al presente regolamento.

7. La richiesta dell'area aggiuntiva dovrà essere corredata da una proposta indirizzata allo sportello SUAPEE.

8. In ogni caso, l'Amministrazione potrà motivatamente modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; potrà, inoltre, in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.

9. È vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale.

Art. 15 - Strutture precarie ed amovibili

1. Le strutture precarie ed amovibili (dehors) possono essere:

a) a carattere **temporaneo**, se installate per un periodo inferiore all'anno.

b) a carattere **permanente**, se installate per un periodo complessivo non inferiore all'anno e non superiore ad anni 5 (cinque), rinnovabili di ulteriori anni 4 (quattro), a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico.

Art. 16 - Tipologie di strutture precarie ed amovibili

1. Sono previste le seguenti tipologie:

Struttura aperta: ossia, un'area esterna attrezzata a carattere stagionale o permanente insistente su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici), pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, o alle attività commerciali e artigianali alimentari, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, secondo le disposizioni sotto riportate ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana.

Struttura parzialmente chiusa: ossia, una struttura che delimita la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o alle attività artigianali alimentari, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le disposizioni sotto riportate.

Strutture innovative: ossia soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, materiali e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale.

Art. 17 - Composizione delle strutture

1. Gli elementi delle strutture sono classificati come di seguito indicato:

a) arredi: tavoli, sedie, poltroncine, panche e ombrelloni;

b) elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane).

2. Gli elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici).

3. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione.

Art. 18 - Ubicazione e dimensioni

1. Con riferimento all'ubicazione, le strutture devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:

a. sulle strade di tipo E ed F secondo il Codice della Strada, l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata sulla parte di essa destinata alla sosta dei veicoli in fregio ai marciapiedi, purché non superi in larghezza la profondità della stessa area di sosta e comunque non superiore ai 2 metri;

b. non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e nelle aree pedonali, purché non compromettano la viabilità dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei mezzi autorizzati;

c. in prossimità di un incrocio dovranno essere posizionate distanziate di almeno 5 metri dall'incrocio stesso; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;

d. non è consentita la loro installazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, degli spazi adibiti alla sosta dei veicoli per persone invalide, delle fermate dei Mezzi pubblici, ed a distanza non inferiore a metri 1 dai percorsi tattili per ipovedenti, su piste ciclopedonali e simili;

e. nell'installazione interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 2 metri;

f. la struttura deve essere adiacente e/o prospiciente il locale dell'esercizio e comunque tale da non creare intralcio o difficoltà alla circolazione pedonale o stradale;

g. non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;

h. devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili.

2. La profondità massima consentita è:

- su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta massimo 2 m;

- su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio. Resta, comunque, salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 metri, necessario al transito in sicurezza dei veicoli e mezzi di soccorso.

Art. 19 - Occupazione di aree verdi

1. Potranno essere autorizzate occupazioni di spazi verdi, a condizione che il titolare della concessione abbia la responsabilità sulla cura ed il mantenimento delle stesse. Ogni affidatario di aree verdi comunali dovrà garantire, con l'ordinaria diligenza, le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione.

2. In particolare, dovranno essere soddisfatte le seguenti necessità: sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento, cura delle fioriture, ove presenti, annaffiatura, tutela igienica e relativo smaltimento, rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati, piccole riparazioni degli eventuali impianti di illuminazione.

3. Il concessionario di aree verdi comunali è tenuto, inoltre, a segnalare entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, al Dirigente competente dell'Ufficio Tecnico e al Comando della Polizia Locale, eventuali atti vandalici in esse verificatisi anche da parte di ignoti.

4. La mancata cura dei prati e del verde in generale comporterà la revoca immediata della concessione.

Art. 20 - Attività

1. Le strutture non devono essere adibite a funzioni differenti da quanto concesso. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento. È consentito chiedere l'autorizzazione per il posizionamento di apparecchi di intrattenimento musicale, nel rispetto delle disposizioni in materia.

2. Le predette strutture non possono essere attive ed utilizzate senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

Art. 21 - Obblighi dell'esercente/concessionario

1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

a) a garantire il decoro urbano, facendosi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.

b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;

c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione;

d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;

e) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzativo o del titolo abilitativo, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors e relative strutture di base e di supporto (quali, ad esempio, le pedane);

f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dalla struttura ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 22 - Garanzie

1. Prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di dehors, dovrà essere prodotto atto d'impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del manufatto, nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione. Dovrà essere presentata polizza fidejussoria pari al doppio del canone annuale dovuto a garanzia degli obblighi a carico del concessionario, che dovrà avere durata almeno uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del Comune.

2. Le fideiussioni saranno ritenute efficaci solo se conterranno espressamente la clausola che resteranno valide fino alla comunicazione di svincolo della stessa. Dovranno prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Dirigente competente dell'Ufficio Tecnico con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

4. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'autorizzazione, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la procedura per l'incameramento della fidejussione.

CAPO II PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

Art. 23 - Procedimento di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il titolare (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) di una delle attività previste nel presente regolamento che intenda collocare un dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e ombrelloni su suolo pubblico deve presentare formale istanza presso lo sportello SUAPEE, con allegata la seguente documentazione minima:

a) planimetria dell'area richiesta con l'indicazione delle dimensioni, delle distanze, dagli incroci, dalle vie e dagli edifici limitrofi in scala non inferiore a 1:200;

b) pianta schematica dell'occupazione, redatta dall'interessato;

c) schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo e di ombrelloni (tra quelle indicate nelle tipologie alla tavola 3/1-3/2-3/3);

d) fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l'occupazione;

e) modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;

f) assenso scritto e copia del documento d'identità del titolare e/o del condominio (amministratore pro tempore) qualora l'occupazione non ricada interamente nello spazio prospiciente il locale.

Art. 24 - Procedimento di acquisizione del titolo edilizio per installazione strutture precarie ed amovibili

1. Il titolare di un'attività che intende collocare una struttura precaria ed amovibile o semplici arredi come tavolini, sedie, panche e ombrelloni su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere specifico titolo autorizzativo/concessorio del Comune nel rispetto delle normative settoriali e paesaggistiche.

2. A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza telematica (DUAAP) allo Sportello Unico delle attività produttive ed edilizie (SUAPEE) come previsto dalla L.R. 24/2016-.

3. Sono esenti dalla presentazione della DUAAP, le concessioni temporanee per l'allocazione di strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione pubblica patrocinata e/o organizzata dall'Amministrazione Comunale (palco, gazebo, etc) per la durata inferiore al mese, che dovranno essere autorizzate contestualmente all'approvazione/programmazione della manifestazione stessa.

4. La documentazione da allegare alla pratica DUAAP si distingue, a seconda della tipologia di manufatti che s'intendono collocare e delle zone del territorio comunale, come di seguito esplicito:

4a) Strutture aperte o parzialmente chiuse in zone non soggette a vincolo paesaggistico e/o culturale:

- presentazione istanza di cui al punto 2), corredata della seguente documentazione:

a) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui la struttura viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.

b) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50, nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori;

c) relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato;

d) schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.);

e) fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove la struttura dovrà essere inserita;

f) modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;

g) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.

Alle DUAAP relative all'installazione delle strutture amovibili si applicano i procedimenti previsti dalla L.R. n°3 del 2008 (avvio immediato a zero giorni o a venti giorni e conferenza dei servizi nel caso sia prevista l'acquisizione di pareri discrezionali);

4b) Strutture aperte o parzialmente chiuse in aree soggette a vincolo paesaggistico e/o culturale:

- presentazione di istanza di cui al punto 2), corredata della seguente documentazione:

a) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata di collocazione e del suo significativo intorno con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui la struttura viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc. .

b) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata , gli elementi architettonici, i colori;

c) relazione tecnico descrittiva e relazione paesaggistica semplificata, a firma di Tecnico abilitato;

d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, se previste pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);

e) fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove la struttura dovrà essere inserita;

f) modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;

g) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

h) simulazione fotografica della soluzione prevista.

Alle DUAAP relative all'installazione delle strutture si applicano i procedimenti previsti dalla L. R. n° 24 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni (avvio immediato a zero giorni o a 30 giorni e conferenza dei servizi nel caso sia prevista l'acquisizione di pareri discrezionali).

4c) Strutture innovative

Tali soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, saranno sottoposte all'attenzione della Giunta Comunale per la valutazione di ammissibilità.

Successivamente la Giunta Comunale, con specifico atto di indirizzo, sottopone tali soluzioni all'esame dell'ufficio edilizia privata e tutela del paesaggio se in zona di vincolo paesaggistico, per i pareri di competenza che verificherà la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Art. 25 - Rinnovo autorizzazioni suolo pubblico

1. Le autorizzazioni di suolo pubblico relative alle strutture o a semplici arredi vengono rinnovate alla scadenza, previa comunicazione agli uffici, sentiti in occasione del primo rilascio e specifica verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità;

2. ai fini del rinnovo di tali autorizzazioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza con valore legale almeno 30 giorni prima della scadenza relativamente al rinnovo di strutture Permanenti (superiori ad un anno) e di 7 giorni per quelle a carattere Temporaneo, allegando un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all'anno precedente.

Art. 26 - Oneri

1. L'occupazione del suolo pubblico con arredi e con strutture precarie ed amovibili è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree secondo il vigente regolamento e le tariffe in materia di canone unico patrimoniale.

CAPO III ELEMENTI COSTITUTIVI LE STRUTTURE

Art 27 - Descrizione strutture aperte in adiacenza all'esercizio commerciale e non adiacenti all'esercizio commerciale (Tav.1-2-3-4-5)

1. Geometria delle perimetrazioni:(TAV. 4). Detto tipo di strutture possono essere delimitate nei seguenti modi:

Strutture adiacenti all'esercizio commerciale:

a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico

- b) mediante delimitazione a due ali laterali
- c) mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte struttura
- d) mediante delimitazione sul fronte verso via

Strutture non adiacenti all'esercizio commerciale:

- a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico
- b) mediante delimitazione su 3 lati
- c) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte struttura

2. Per l'installazione dei dehors devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

A) Delimitazioni (Modalità e materiali da utilizzare) (TAV. 5): Ogni dehor deve avere delimitazione unitaria (TAV.5) in uno dei seguenti modi:

A1) L'accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta, legno o in materiali plastici innovativi secondo le indicazioni delle tipologie alla TAVOLA 3/3. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata.

A2) Semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato preferibilmente di colore grigio altezza max 110 cm.

A3) Pannelli vetrati altezza max 160 cm con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglass) interamente vetrati ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 80 cm (anche con materiale differente dal vetro da valutare attentamente in base alla documentazione presentata); sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. La struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici verniciati in tonalità scura di disegno semplice.

A5) Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, etc....

A6) Colore telaio: vedi ambito corrispondente.

B) Coperture (TAV. 5): Sono consentite le seguenti tipologie di copertura:

B1) Ombrelloni del tipo a palo centrale, di colore bianco, il tipo a supporto laterale è consentito solo nei casi nei quali non è possibile, per forma e dimensioni della struttura installare il palo centrale. Non sono consentiti ombrelloni che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

B2) Per strutture non in adiacenza all'esercizio di pertinenza sono ammessi moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano o a capanna con falde tendenzialmente uguali, a padiglione, a volta a botte, a volta a botte ribassata a seconda degli ambiti. I moduli possono essere accostati a realizzare strutture di dimensioni variabili.

B3) Per strutture posizionate in adiacenza all'esercizio commerciale: tenda a falda tesa portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità adeguata al marciapiede. Eventuali raccordi laterali, seppure sconsigliati, non dovranno superare il filo inferiore della falda; è consentita la tipologia di tenda continua sul fronte commerciale che si estende oltre il filo dell'apertura.

C) Limiti dimensionali: sono previsti i seguenti limiti dimensionali:

C1) La copertura continua a capanna o a botte non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base.

C2) La copertura dovrà essere posizionata ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 220 cm e dovrà essere arretrata di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede.

D) Installazione: per l'installazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

D1) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente. Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza della struttura.

E) Indicazioni tecnico ambientali:

E1) Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture dovranno essere coordinate.

E2) La copertura deve essere in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello) anche rigati ad esclusione dell'ambito I e II. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata.

E3) Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

E4) Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo pubblico quando la tenda è chiusa.

E5) Non sono consentite coperture ad una sola falda inclinata.

F) Prescrizioni sulle pedane: Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiati e a copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione, ecc.

Fermi restando i divieti sopra indicati, l'utilizzo dei pedane è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

F1) Pendenza del suolo superiore al 6%.

F2) Presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.)

F3) Area di appoggio in asfalto.

F4) Dislivelli rispetto al marciapiede.

F5) Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere realizzate in WPC (materiale composito di legno e plastica), con pavimenti flottanti (struttura metallica e pavimentazione sovrastante in legno o WPC o altri materiali che si inseriscano armoniosamente nel contesto, quest'ultima tipologia da valutare caso per caso in base agli elaborati presentati e alle eventuali simulazioni fotografiche), in doghe di legno naturale impregnato, evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale, (che porterebbero inevitabilmente la struttura ad assumere un indesiderato effetto "montano").

F6) Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum e metallo.

F7) Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale, ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

G) Posizionamento di arredi :(Tav.3/1 tav 3/2, tav.3/3): Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con la struttura.

G1) Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, verde scuro, marrone/testa di moro, bordeaux, ovvero rivestiti in midollino sintetico.

G2) La plastica è ammessa solo negli ambiti IV e V, negli ambiti II, III, solo in particolari tipologie da concordare.

G3) Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità chiare.

G4) I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei.

G5) Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

G6) Gli elementi di tipo seriale sono consentiti esclusivamente nell'ambito IV.

G7) Tutti gli elementi di arredo collocati nella città, quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

H) Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione...) e illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda.

H1) Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors.

3. Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con pergolati di qualsivoglia natura.

Art 28 - Descrizione strutture parzialmente chiuse in adiacenza all'esercizio commerciale e non adiacenti all'esercizio commerciale (Tav.3,6,7)

1. Geometria delle perimetrazioni. Le strutture parzialmente chiuse possono essere delimitate nei seguenti modi:

- Strutture adiacenti all'esercizio commerciale (tav.6): mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte di entrata del dehors.

- Strutture non adiacenti all'esercizio commerciale (tav 7): mediante delimitazione su 3 lati.

2. Per l'installazione delle strutture di cui al presente articolo, devono essere osservate le seguenti prescrizioni.

A) Materiali delle perimetrazioni; le perimetrazioni possono essere realizzate nei seguenti modi:

A1) Pannelli vetrati infrangibili altezza max 200 cm (interamente ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 80 cm anche con materiali differenti da valutare in base alla documentazione presentata). La specchiatura in vetro trasparente non colorato (no plexiglass) con eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. Struttura in telai metallici in tonalità scure di disegno semplice.

A2) Colore telaio: vedi ambito corrispondente.

A3) Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità chiare.

A4) Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno della struttura quali balaustre, statue, lampioncini, etc...

B) Limiti dimensionali: la distanza fra filo superiore del pannello e filo inferiore della copertura, corrispondente alla porzione aperta, non dovrà essere inferiore a cm 50.

B1) È consentita l'installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal o similari all'interno della struttura come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (da ottobre a marzo compreso) o in presenza di forte traffico veicolare. L'installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas.

B2) Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano chiudere questa apertura.

B3) L'eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura.

C) Coperture (Tav.6-7); sono consentite le seguenti tipologie di copertura:

C1) per le strutture in adiacenza all'esercizio (tav.6):

- tenda a falda tesa portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità adeguata al marciapiede. Eventuali raccordi laterali, seppure sconsigliati, non dovranno superare il filo inferiore della falda; è consentita la tipologia di tenda continua sul fronte commerciale che si estende oltre il filo dell'apertura;

- tenda a una falda eventualmente piana (soltanto per le coperture in vetro, policarbonato alveolare o in tela). Nel caso di coperture in vetro o policarbonato alveolare sono consentiti frangisole interni.

C2) per le strutture non in adiacenza all'esercizio (tav.6)

- a una falda eventualmente piana (soltanto per le coperture in vetro, policarbonato alveolare o in tela). Nel caso di coperture in vetro e policarbonato alveolare sono consentiti frangisole interni;

-a due falde;

- a padiglione;

- a volta a botte;

- a volta a botte ribassata.

Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture dovranno essere coordinate.

C3) Le coperture possono essere realizzate con i seguenti materiali:

- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello) al di fuori degli ambiti I e II. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata.

- vetro non colorato;

- policarbonato alveolare;

- zincotitanio;

- rame;

- lamiera smaltata o verniciata colore grigio.

C4) Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

D) Limiti dimensionali: la copertura continua non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base.

D1) le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 250 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede.

E) Installazione: in merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e ben segnalate. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente. Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza della struttura.

F) Prescrizioni sulle pedane: è consentito l'eventuale impiego di pedane e dovranno essere realizzate in WPC (materiale composito di legno e plastica), con pavimenti flottanti (struttura metallica e pavimentazione sovrastante in legno o WPC o altri materiali che si inseriscano armoniosamente nel contesto, quest'ultima tipologia da valutare caso per caso in base agli elaborati presentati e alle eventuali simulazioni fotografiche), in doghe di legno naturale impregnato, evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale. Non sono consentite stuoie, moquettes, linoleum e metallo etc. Il gradino perimetrale dovrà essere dotato di zoccolo smaltato di colore uguale alle strutture perimetrali.

G) Arredi: si applicano le stesse disposizioni già previste per i dehors aperti all'art.27.

G1) Eventuali dissuasori possono essere utilizzati quali difesa delle strutture in zone soggette a traffico veicolare con tipologie da concordare.

Art. 29 - Ambiti urbani

1. La collocazione delle varie tipologie di strutture sui sedimi pubblici tiene conto della divisione del territorio in ambiti urbani individuati dalle schede (tavole tecniche 8-9) secondo il seguente elenco:

A) Vie e piazze storiche pedonali (ad es. Piazza della Consolata- Piazza Umberto I, S. Gavino, Piazza Garibaldi, Piazza Colombo, Piazza XX Settembre etc). Nelle vie pedonalizzate o di futura pedonalizzazione e nelle piazze sono ammessi occupazioni suolo pubblico con tavoli e sedie ed eventuale copertura con tenda a falda tesa in tipologie e materiali come descritti e perimetrati nella Tav n.5. Sono ammessi inoltre sia i dehors aperti che quelli parzialmente chiusi come da schema e tipologia individuate in un apposito studio sulle singole piazze, approvato dalla Giunta comunale, coerentemente con quanto previsto nel presente regolamento.

B) Ambito I e II: Centro Matrice e Centro Storico (Tav. 9): sono ammesse sia strutture aperte che parzialmente chiuse. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni su colori e materiali:

B1) Materiali perimetrazioni e strutture, in legno e metalliche di colore grigio scuro ferromicaceo (RAL 7011)

B2) Colore tende e coperture: sono ammessi solo colori chiari (diverse gradazioni del bianco) per tende e coperture realizzate con tessuti naturali e non lucidi.

B3) Sono ammesse solo sedute in materiali metallici (ferro o alluminio) e in midollino associate a tavoli ed elementi di arredo coerenti;

B4) Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiate, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc. Il loro impiego è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) pendenza del suolo superiore al 6%; b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.); c) area di appoggio in asfalto; d) dislivelli rispetto al marciapiede. Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere realizzate in WPC (materiale composito di legno e plastica), con pavimenti flottanti (struttura metallica e pavimentazione sovrastante in legno o WPC o altri materiali che si inseriscano armoniosamente nel contesto, quest'ultima tipologia da valutare caso per caso in base agli elaborati presentati e alle eventuali simulazioni fotografiche), in doghe di legno naturale impregnato, evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale,

(che porterebbero inevitabilmente la struttura ad assumere un indesiderato effetto "montano").

B5) Sono vietate pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum e metallo.

B6) Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

C) Ambito III: Fascia Costiera (Tav. 8). Questo ambito di grande pregio che include parchi di uso pubblico, presenta un carattere turistico, commerciale e residenziale. Sono ammessi sia i dehors aperti che quelli parzialmente chiusi. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni su colori e materiali:

C1) Materiali perimetrazioni e strutture in legno e in acciaio verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo (RAL 7011) e grigio chiaro lucido (RAL 7039).

C2) Sono ammesse sedute in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati, midollino o in legno associate a tavoli ed elementi di arredo coerenti, (tav3/1-3/2 tav.3/3) la plastica è ammessa solo in tipologie da concordare. Per i particolari costruttivi e i materiali si richiamano gli elaborati del Piano di Utilizzo dei Litorali (allegato 9).

D) Ambito IV e V: Zone di Espansione, di Completamento e resto del territorio(Tav. 8): questo ambito omogeneo ha un carattere residenziale, in cui è prevalente la presenza di edifici moderni. Sono ammessi sia i dehors aperti che quelli parzialmente chiusi. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni su colori e materiali:

D1) Materiali perimetrazioni e strutture in legno e strutture in acciaio verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo (RAL 7011) e grigio chiaro lucido (RAL 7039).

D2) Per le coperture e ombrelloni sono ammessi colori chiari tenui pastello e altri colori che risultino in sintonia con l'assetto cromatico del contesto di riferimento

D3) Sono ammessi arredi come indicato alla Tavola Arredi 3/1 è consentita la plastica senza scritte pubblicitarie, solo in tipologie da concordare, nelle diverse gradazioni del grigio e in colorazioni scure.

Le seguenti Tavole costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento e dell'allegato tecnico:

Tav 1 strutture aperte immagine di riferimento Tav 2 strutture aperte esempio

Tav 3 strutture aperte parzialmente chiuse esempi Tav 3/1 tipologie di arredo: esempi

Tav 3/2 tipologie di arredo consentite Tav 3/3 tipologie di fioriere consentite

Tav 4 strutture aperte: geometria delle perimetrazioni

Tav 5 strutture aperte materiali perimetrazioni e coperture

Tav 6 strutture parzialmente chiuse

Tav 7 strutture parzialmente chiuse non in adiacenza all'esercizio

Tav 8 ambiti omogenei

Tav 9 ambito I e Centro Matrice

TITOLO III CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

Art. 30 - Oggetto e finalità

1. La presente disciplina vale a regolamentare gli aspetti commerciali delle strutture amovibili, mentre per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, edilizio e paesaggistico si rimanda alla normativa vigente.

2. I chioschi e le edicole devono essere installati nel rispetto della programmazione regionale e comunale per il rilascio delle autorizzazioni inerenti i pubblici esercizi e le rivendite di giornali e riviste, nonché delle leggi sanitarie vigenti.

3. Le installazioni di nuovi chioschi devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- l'installazione sul suolo pubblico è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale;

- i chioschi possono essere collocati solo in spazi pedonali protetti (piazze, marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato e aree verdi);

- i chioschi debbono essere installati nel rispetto delle norme del Codice della Strada;

- la presenza del chiosco non deve impedire in tutto o in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio.

Art. 31 - Campo di applicazione

1. Sono individuate le seguenti tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi:

a) chioschi a carattere commerciale privato adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e distinti, per la tipologia della costruzione, in chiosco bar e chiosco punto di ristoro;

b) chioschi destinati alla vendita di giornali e riviste;

c) chioschi destinati alla vendita di piante e fiori;

d) chioschi di interesse collettivo: attività connesse alla nautica quali le attività di noleggio natanti da diporto e servizio biglietteria per le imbarcazioni che effettuano servizio di trasporto collettivo per mare; servizio di informazione turistica; visite guidate nel territorio (escursioni, educazione ambientale etc.).

2. La collocazione dei chioschi a carattere permanente dovrà avvenire nelle zone previste dall'art. 33 del presente regolamento e all'interno delle perimetrazioni indicate e stabilite con specifica Deliberazione di Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale procederà, con apposita deliberazione, all'individuazione periodica delle aree da destinare al posizionamento di chioschi a carattere stagionale nelle zone prive di servizi ritenuti necessari, nell'ottica della valorizzazione dell'intorno urbano o in relazione a esigenze correlate con particolari manifestazioni e/o eventi.

Art. 32 - Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere stagionale

1. I chioschi a carattere stagionale possono essere installati sulle aree individuate dall'Amministrazione Comunale con specifica Deliberazione di Giunta Comunale e potranno essere adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e a servizi di interesse collettivo.

2. L'assegnazione del suolo pubblico, per la realizzazione dei chioschi stagionali, dovrà avvenire attraverso specifiche procedure di evidenza pubblica con bando di concorso, finalizzato alla formazione di una graduatoria per ciascuna delle aree in esso indicate e secondo le modalità e criteri di cui all'art. 35 del presente regolamento.

3. L'assegnazione del suolo pubblico per l'installazione dei chioschi a carattere stagionale può essere pluriennale e il numero degli anni delle concessioni pluriennali dovrà essere stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Comunale e all'interno del disciplinare di gara. Il chiosco non potrà in ogni caso essere installato per un periodo superiore a sei mesi al termine dei quali dovrà essere, in ogni caso, rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi, fatta salva diversa disposizione del bando di gara.

4. Il concessionario del suolo pubblico per l'installazione di chioschi stagionali dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a). il canone dovrà essere versato anticipatamente e per l'intera stagione all'atto dell'assegnazione definitiva dell'area;

b) il chiosco dovrà essere realizzato conforme alle norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, del Codice della Strada;

c) il chiosco dovrà essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l'impiego di materiali di origine naturale (legno, ferro, etc.) per una superficie massima di 20,00 mq.;

d) il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

e) il concessionario, entro 30 giorni dall'assegnazione, dovrà presentare la pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPPE) compilando la Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA) e la modulistica necessaria al fine di ottenere il Provvedimento Unico del Comune di Porto Torres;

f) il concessionario dovrà collocare, a sua cura e per l'intero periodo della concessione, adeguati servizi igienici, provvedere alla pulizia e manutenzione dell'intera area oggetto della concessione e provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area circostante il chiosco;

g) all'atto di assegnazione definitiva del suolo pubblico il concessionario dovrà presentare apposita garanzia, pari all'importo delle spese che si dovranno eventualmente sostenere per la rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura dei danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco, a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che sarà svincolata solo al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

Art. 33 - Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere permanente adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nei parchi

1. I chioschi, a carattere permanente e commerciale privato, adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere collocati esclusivamente nelle seguenti aree individuate dall'Amministrazione Comunale:

- Parco San Gavino – chiosco bar;
- Parco Baden Powell pressi ingresso principale su via tramontana – chiosco punto ristoro;
- Parco Baden Powell pressi parco quattro zampe – chiosco bar;
- Parco Chico Mendez – chiosco bar;
- Parco Belvedere via Balai pressi cimitero – chiosco bar.

2. L'assegnazione delle succitate aree per le installazioni dei chioschi dovrà avvenire esclusivamente attraverso una specifica procedura di evidenza pubblica il cui bando dovrà contenere l'esatta localizzazione e le specifiche tecniche delle strutture, i requisiti professionali dei richiedenti e i criteri e le modalità di assegnazione di cui al presente regolamento e della normativa di riferimento.

3. L'ubicazione, le dimensioni e le tipologie costruttive dei chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nei parchi cittadini di Chico Mendez e Baden Powell, tengono conto delle prescrizioni stabilite dal Piano di Utilizzo dei Litorali, approvato dal Consiglio Comunale, a cui si fa rinvio.

Art. 34 - Installazione dei chioschi a carattere permanente

1. L'esecuzione delle opere di installazione dei chioschi a carattere permanente è subordinata all'assegnazione del suolo pubblico, tramite concessione amministrativa e secondo le modalità previste dal successivo art. 35

2. Le strutture di cui all'art. 24 del presente regolamento non costituiscono superficie coperta e volume in relazione agli indici urbanistico edilizi.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità delle norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, del Codice della Strada e delle disposizioni del presente regolamento, e comunque fatti salvi i diritti di terzi.

3. Coloro che risulteranno assegnatari del suolo pubblico e che intendano collocare un chiosco dovranno preventivamente presentare telematicamente la propria pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPEE) compilando la Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA) e la modulistica necessaria al fine di ottenere il Provvedimento Unico del Comune di Porto Torres, il quale comprenderà tutti i pareri e nulla osta espressi dagli Uffici e Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa vigente.

4. La pratica da presentare al SUAPEE dovrà comprendere anche le richieste dei pareri relativi ai lavori e gli allacci alle reti tecnologiche (acqua, scarico, corrente, ecc...) che saranno a carico del concessionario.

5. Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione del chiosco, alla sua installazione, oltre al suo allaccio alle reti tecnologiche, alla sistemazione dell'area interessata dall'attività, al posizionamento di elementi di arredo urbano (tavolini, sedute, ombrelloni), all'iscrizione ai relativi tributi comunali e alla pulizia e manutenzione dell'intera area oggetto della concessione provvedendo anche alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area circostante il chiosco.

6. All'atto di stipula della concessione tra il Comune e il Concessionario del suolo pubblico questi dovrà presentare apposita garanzia per il rimborso delle spese che si dovranno eventualmente sostenere per la rimozione della struttura d'ufficio nonché per la copertura dei danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco a mezzo di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa che sarà svincolata solo al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

7. L'importo della garanzia sarà pari al 10% del valore del canone concessorio decennale e non inferiore ai costi stimati per la rimozione d'ufficio del chiosco stesso che verrà determinato all'atto dell'assegnazione definitiva.

Art. 35 - Criteri di assegnazione del suolo pubblico

1. L'assegnazione in concessione delle aree pubbliche per l'installazione dei chioschi a carattere permanente o stagionale e commerciale privato, adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, avverrà tramite procedura di evidenza pubblica con specifico bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per ciascuna delle aree in esso indicate.

2. I concorrenti potranno partecipare al bando per l'assegnazione di una o più aree messe a concorso presentando offerte separate per ognuna di esse.

3. La graduatoria di cui sopra sarà stilata in base al punteggio ottenuto dai richiedenti dalla valutazione dei criteri previsti nel bando, che dovranno essere coerenti con i criteri generali, periodicamente aggiornati ed eventualmente recepiti anche dalla Regione Autonoma della Sardegna, definiti in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome.

4. Le offerte sono valutate dalla Commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale aventi adeguate competenze.

5. Non è ammessa la concessione di più aree per la realizzazione dei chioschi in capo al medesimo soggetto per cui il concorrente che dovesse risultare idoneo all'assegnazione su più graduatorie dovrà effettuare una preferenza successivamente all'approvazione delle stesse.

Art. 36 - Canone chioschi permanenti

1. Il canone dovrà essere corrisposto in via anticipata annualmente ed è costituito dall'offerta economica proposta in sede di procedura di assegnazione, sommata all'importo del canone unico patrimoniale del chiosco assegnato, secondo le tariffe vigenti.

2. La prima annualità dovrà essere corrisposta all'atto di stipula della convenzione tra il Comune e il concessionario.

Art. 37 - Inizio attività

1. Il concessionario dovrà presentare la pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPEE) entro 30 giorni dalla stipula della convenzione pena la decadenza della stessa.

Art. 38 - Obblighi del concessionario di chioschi permanenti

1. La concessione avrà la durata massima di anni 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipula della convenzione di concessione.

2. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo.

3. Il concessionario, durante l'intero periodo di durata della concessione, dovrà provvedere:

a) alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione;

b) all'apertura e chiusura quotidiana dei cancelli del Parco all'interno del quale si trova il chiosco, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione;

c) alla cura ed il mantenimento delle aree verdi assegnate e dovrà garantire, con l'ordinaria diligenza, le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione e in particolare: sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento, cura delle fioriture, ove presenti, annaffiatura, tutela igienica e relativo smaltimento, rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati, piccole riparazioni degli eventuali impianti di illuminazione.

Art. 39 - Diritti del Comune

1. Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, al concessionario, se del caso, di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

TITOLO IV MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Titolo disciplina gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo ed i conseguenti ripristini, nel rispetto delle norme tecniche, approvate con deliberazione della Giunta comunale, posti in essere da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire su sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi, aree a verde, aree di proprietà comunale o ad uso pubblico, per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sottoservizi ed impianti.

2. La finalità del regolamento è quella di razionalizzare la posa e la gestione di sottoservizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e garantendo, nel contempo, la regolarità del traffico urbano, veicolare e pedonale, in condizioni di sicurezza nell'area interessata dai lavori, oltre che il ripristino dello stato dei luoghi in termini di sicurezza e decoro urbano.

3. Sono esclusi dal presente regolamento gli operatori economici ai quali il Comune ha appaltato lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico. Per queste ultime il regime autorizzativo è costituito dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica. Parimenti l'esecuzione avviene secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici ed in quelle relative alla salute e tutela nei luoghi di lavoro, nonché nelle altre norme di settore.

4. Si stabilisce che, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, è obbligatoria l'utilizzazione prioritaria delle infrastrutture già presenti, comunali o nel possesso di altro soggetto già autorizzate dal Comune e collaudate.

5. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra i concessionari ed il Comune di Porto Torres.

Art. 41 - La programmazione degli interventi

1. Al fine di consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana, gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.

2. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 42 lett. E) e all'art. 43 (autorizzazioni d'urgenza).

3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 Novembre di ogni anno, la seguente documentazione:

a) Piano triennale delle opere previste.

b) Programma annuale degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori da parte dell'Amministrazione Comunale.

c) Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, dei tracciati previsti, dell'estensione (lunghezza e larghezza) delle aree interessate dalle attività di manomissione, della tipologia prevalente di pavimentazione esistente.

d) Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in esame.

4. Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi non contemplati nel programma annuale di cui sopra.

5. Per consentire una corretta programmazione e coordinare i lavori previsti nei programmi di cui al precedente punto, entro il mese di Febbraio di ogni anno il Dirigente del Servizio Patrimonio può indire una conferenza di servizi, invitando le aziende concessionarie.

6. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare al Servizio Patrimonio entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti. secondo il formato che sarà indicato dal Servizio Manutenzioni.

CAPO II PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 42 - Tipologie di interventi e autorizzazioni

1. Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale domanda corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti con le modalità di seguito descritte.

2. L'intervento sarà soggetto al rispetto di quanto previsto dai competenti servizi comunali sia in materia di modalità tecniche di esecuzione dei lavori (servizio Manutenzioni), sia in materia

di viabilità regolamentazione della circolazione stradale (Comando di Polizia Locale), nonché soggetto al pagamento degli importi dovuti per occupazioni temporanee e/o permanenti del suolo e/o sottosuolo pubblico (servizio Tributi).

3. Il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato dal servizio patrimonio; gli oneri come calcolati dal competente ufficio tributi dovranno essere interamente versati nei modi e nei tempi previsti da detto ufficio tributi e comunque prima dello svincolo delle cauzioni e garanzie prestate.

A) Interventi realizzati da soggetti attuatori di opera pubblica tenuti ad indire conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (EGAS-ABBANOVA).

Il soggetto richiedente presenta al Comune il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 41 e all'allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) in sede di conferenza di servizi nell'ambito della quale i competenti uffici comunali potranno rilasciare pareri/nulla osta/ atti di assenso alla realizzazione dell'opera. I pareri favorevoli saranno rilasciati con le seguenti prescrizioni minime:

- a) inserire nel capitolato speciale d'appalto-parte amministrativa- del progetto esecutivo l'obbligo di concordare con l'Amministrazione il cronoprogramma dei lavori prima dell'effettivo inizio dei medesimi;
- b) prevedere relazione bisettimanale da inoltrare all'Amministrazione sull'andamento dei lavori al fine di informare la cittadinanza e di verificare scostamenti dal crono programma ufficiale;
- c) consegnare all'Amministrazione gli elaborati in formato shapefile a collaudo avvenuto (as built) con i dati che verranno indicati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione.

Verificare con i tributi il pagamento (secondo me nulla è dovuto)

B) Interventi non inclusi nella competenza SUAPE ai sensi dell'art. 3 delle Direttive allegata alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 e nella casistica di cui all'art. 18.1 p. 19 delle stesse direttive.

Il soggetto richiedente presenta al Comune apposita istanza in formato digitale trasmessa via PEC secondo la modulistica presente sul sito istituzionale e sottoscritta da soggetto titolato a rappresentare il richiedente che contenga:

- Gli elementi identificativi del richiedente;
- Le motivazioni per le quali si rende necessario l'intervento nel sottosuolo;
- Il luogo si chiede di eseguire i lavori;

Gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori

- I dati identificativi del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- I dati identificativi del Coordinatore della sicurezza nel caso in cui la normativa vigente richieda la presenza di tale figura;
- I dati del progettista e del tecnico incaricato della Direzione Lavori;

La domanda dovrà essere corredata di progetto esecutivo delle opere firmato da tecnico abilitato contenente tutti gli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri e, in ogni caso, i seguenti elaborati minimi da predisporre con riferimento all'Allegato I.7 del D.Lgs, n. 36/2023:

- relazione generale;
- (eventuali) relazioni specialistiche (paesaggistiche, archeologiche, geologiche, geotecniche etc etc)
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti (planimetrie, profili, particolari costruttivi etc);
- planimetria catastale con riportato il tracciato dei lavori previsti;
- (eventuali) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (se eventualmente necessari, ad esempio, calcoli statici opere strutturali)
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 se previsto;
- computo metrico estimativo o stima sommaria delle opere;
- cronoprogramma dettagliato degli interventi;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; (facoltativo)
- capitolato speciale di appalto;
- (eventuale) piano particellare di esproprio.
- Rilievo fotografico;
- Calcolo dei volumi delle terre di scavo, derivanti dai lavori, da conferire in discarica autorizzata;
- Piano della segnaletica di cantiere ai fini dell'ottenimento del parere da parte della Polizia Locale caso di occupazione della sede stradale.

La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore danneggiato

A seguito della positiva verifica della completezza della documentazione il competente servizio Patrimonio del Comune rilascia il provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla presentazione. Il termine è sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere integrazioni al richiedente per il tempo strettamente necessario alla consegna della documentazione integrativa.

Nel caso in cui il provvedimento è subordinato all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il competente servizio Patrimonio del Comune indice conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990. Si applicano le disposizioni contenute agli articoli 14-ter, 14-quater- 14 -quinquies della Legge n. 241/1990.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla presentazione di:

- a) garanzia di cui all'art. 44;
- b) contributi allo scavo di cui all'art. 45.

C) Interventi di nuovi allacci/rifacimenti realizzati da soggetti inclusi nella competenza SUAPE ai sensi dell'art. 3 delle Direttive allegate alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 e nella casistica di cui all'art. 18.1 p. 19 delle stesse direttive:

L'intervento sarà soggetto ad iter autorizzativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta relativa allo sportello SUAPEE. L'istanza dovrà comunque contenere obbligatoriamente: tipologia di intervento, l'ubicazione dell'intervento, i dati del richiedente, i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento.

Gli allegati all'istanza dovranno comunque contenere:

- a) Cronoprogramma dell'intervento con indicazioni della presunta data di inizio e fine lavori;
- b) Relazione descrittiva dell'intervento che specifichi di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le indicazioni sulla tipologia della sede interessata ai lavori (bitume, selciato, marciapiede etc..) delle dimensioni dello scavo, le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in luogo già esistenti, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario;

c) Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;

d) Allegati grafici contenenti:

- Planimetria di inquadramento nel territorio in scala 1:500/1000/2000;
- Planimetria in scala adeguata, dalla quale si evincano le caratteristiche dimensionali della manomissione, l'eventuale presenza di accessi carrabili, pedonali, marciapiedi, segnaletica orizzontale/verticale in formato pdf e shapefile;
- Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi da realizzare in scala adeguata;
- Calcolo dei volumi delle terre di scavo, derivanti dai lavori, da conferire in discarica autorizzata.
- Deposito cauzionale di cui all'art. 45 del presente regolamento;
- Eventuale deposito finalizzato al ripristino del piano viario in bitume secondo importi calcolati ai sensi dell'art 58 del presente regolamento;
- Canone per l'occupazione del suolo pubblico (se dovuto in base ad apposito regolamento).

D) Interventi riguardanti reti di comunicazioni elettroniche costituite da reti in fibra ottica

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 207/2021 le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.

Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il soggetto richiedente dovrà presentare apposita istanza al Comune a seguito della quale il Comune può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. La domanda con l'allegato progetto esecutivo dovranno essere inoltrate al Comune con le medesime modalità e con gli stessi adempimenti documentali di cui all'art. 42 comma 3 ett. b).

3. Quando L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, Il Comune convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14- bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 6 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 7.

6. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 207/2021, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

9 . La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore danneggiato

10. Il rilascio del provvedimento è subordinato alla presentazione della garanzia di cui all'[art. 44](#).

E) Interventi minori: allacci alle utenze e tratti di rete di lunghezza inferiore a m. 50, riparazioni, tagli e scavi di modesta entità, modifiche/ripristini di modeste dimensioni a marciapiedi (passi carrai/barriere architettoniche)

1. Il soggetto richiedente presenta al Comune apposita istanza in formato digitale trasmessa via PEC secondo la modulistica presente sul sito istituzionale e sottoscritta da soggetto titolato a rappresentare il richiedente che contenga:

- a) Gli elementi identificativi del richiedente;
- b) Le motivazioni per le quali si rende necessario l'intervento nel sottosuolo;
- c) Il luogo si chiede di eseguire i lavori;
- d) Gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori
- e) I dati identificativi del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- f) I dati identificativi del Coordinatore della sicurezza nel caso in cui la normativa vigente richieda la presenza di tale figura;
- g) I dati del progettista e del tecnico incaricato della Direzione Lavori;
- h) eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica delle opere da eseguire (elenco dettagliato delle strade interessate dai lavori, modalità esecutive dei lavori, materiali impiegati, indicazione dei sottoservizi

eventualmente presenti nell'area di scavo e loro ubicazione, tipo di pavimentazione esistente nei vari tratti interessati dallo scavo, modalità di ripristino dello stato dei luoghi, cronoprogramma);

b) planimetria generale dell'intervento (scala 1:1000 / 1:500 o superiore) riportante il tracciato dei lavori previsti, la presenza di eventuali alberature/siepi/cespugli, i punti di ripresa fotografica;

c) ortofoto-carta aggiornata con riportato il tracciato dei lavori previsti;

d) planimetria catastale con riportato il tracciato dei lavori previsti;

e) elaborato di dettaglio (scala 1:10 / 1:50) riportante le caratteristiche geometriche dello scavo (sezioni con lunghezza, larghezza e profondità di scavo, profondità di posa dell'infrastruttura, chiusini, particolari costruttivi significativi)

f) Piano della segnaletica di cantiere ai fini dell'ottenimento del parere da parte della Polizia Locale nel caso di occupazione della sede stradale.

La posa di nuove reti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore danneggiato

2. A seguito della positiva verifica della completezza della documentazione il competente servizio Patrimonio del Comune rilascia il provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla presentazione. Il termine è sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere integrazioni al richiedente per il tempo strettamente necessario alla consegna della documentazione integrativa.

3. Il rilascio del provvedimento è subordinato alla presentazione della garanzia di cui all'art. 44.

Art. 43 – Interventi d'urgenza su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed

imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.

2. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione via PEC, contenente:

- le motivazioni per le quali l'intervento è urgente;
- la descrizione dei lavori da effettuare e la relativa localizzazione;
- accurato rilievo fotografico dell'intervento;
- la ditta esecutrice dei lavori con relativo referente e numero di telefono.

Presso il cantiere deve essere conservata copia dell'avvenuta comunicazione della richiesta di lavori in urgenza.

3. Entro i successivi due giorni lavorativi seguenti all'inizio dell'occupazione il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.

5. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione e i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

6. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d'urgenza.

7. La presente procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

Art. 44 - Garanzie

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, il richiedente dovrà prestare una cauzione a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi.

L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare in maniera definitiva ed è calcolato sulla base dei prezzi unitari sotto riportati:

- Intervento su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso € 65,00 €/mq.
- Intervento su marciapiede € 75,00 €/mq.

- Intervento su area pavimentata con autobloccanti € 60,00 €/mq
- Intervento su area a sterro/terra € 30,00 €/mq.
- Intervento su area a verde € 60,00 €/mq.
- Intervento su lastricati, acciottolati e selciati € 200,00 €/mq.
- Intervento in prossimità di alberature € 500,00 €/cadauna

2. La cauzione è calcolata prendendo come riferimento la superficie di ripristino definitivo con un importo minimo pari ad € 500,00.

3. La cauzione potrà essere depositata con versamento della somma dovuta tramite PagoPA, o tramite fidejussione/polizza fidejussoria.

4. La cauzione costituita mediante fidejussione/polizza fidejussoria, avvalendosi di Istituti Bancari o Assicurativi, dovrà avere una durata minima di 12 (dodici) mesi e dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione che:

- il garante s'impegna a pagare, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune senza facoltà di opporre eccezioni, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c.;
- il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del concessionario, di cui all'art. 1944 c.c., e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

5. La cauzione non potrà essere svincolata prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) emesso da parte del Direttore dei Lavori.

6. Per lo svincolo della cauzione l'interessato dovrà presentare apposita richiesta entro e non oltre 2 (due) anni dall'emissione del C.R.E., decorso tale termine la cauzione verrà incamerata dal Comune. Lo svincolo sarà subordinato all'esito positivo del sopralluogo che l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà al fine di verificare il corretto ripristino dell'area oggetto di manomissione.

7. Nel caso in cui si rilevi che i lavori di ripristino non siano stati eseguiti a regola d'arte, il Comune diffiderà il titolare dell'autorizzazione al completo rifacimento, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione.

8. Decorso il termine assegnato, qualora, il ripristino sia stato eseguito in modo, anche parzialmente difforme, o non sia stato eseguito, il Comune provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori in danno del titolare dell'autorizzazione, previo l'incameramento della cauzione o l'escussione della fidejussione/polizza fidejussoria, e addebiterà le spese eccedenti l'importo garantito al titolare della autorizzazione.

9. Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino del suolo pubblico

manomesso che presenti difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, non rilevate all'atto del sopralluogo di cui sopra, nonché tutti i danni derivanti da tali difformità, ivi comprese eventuali responsabilità civili e/o penali.

10. Per i soggetti gestori di pubblici servizi, titolari di autorizzazioni ricorrenti nel corso dell'anno, potrà essere costituita una unica fidejussione bancaria concordata con l'ufficio tecnico.

Art. 45 - Contributo allo scavo

1. I soggetti gestori di pubblici servizi richiedenti l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo dovranno corrispondere al Comune un contributo allo scavo, da valere quale indennizzo per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria.

2. Tale contributo verrà conteggiato con il seguente criterio:

- Euro 35,00 (trentacinque/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su strada in genere e marciapiedi in conglomerato bituminoso;

- Euro 50,00 (cinquanta/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su strade e marciapiedi con pavimentazioni in materiale lapideo;

- Euro 15,00 (quindici/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su zone non pavimentate;

- Euro 25,00 (venticinque/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su zone a verde.

3. L'importo minimo è fissato in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

CAPO III ESECUZIONE

Art.46 - Inizio dei lavori

1. Il richiedente, a seguito della presentazione delle garanzie di cui all'art. 44 e dei versamenti relativi ai diritti e contributi di cui all'art. 42, può ritirare il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori.

2. Copia del titolo dovrà essere tenuto in cantiere per i controlli da parte dei tecnici e della Polizia Municipale.

3. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito di presentazione, da parte del concessionario, di istanza motivata.

4. L'inizio dei lavori è comunicato dal Direttore dei lavori, a mezzo PEC, non oltre 10 giorni dopo il rilascio del titolo e almeno 3 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, fatto salvo quanto diversamente previsto per gli interventi urgenti; tale comunicazione deve contenere anche i riferimenti della ditta esecutrice dei lavori, ivi compreso il numero di cellulare di reperibilità di un referente.

Art. 47 - Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno rispettare il cronoprogramma presentato in sede di istanza insieme al progetto e riportato all'interno del titolo autorizzativo. Il mancato rispetto delle tempistiche previste comporta l'applicazione di sanzioni e penali come da Capo IV del presente Regolamento.

2. I lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni tecniche di cui al Capo IV.

3. Il titolare dell'autorizzazione sarà obbligato all'osservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, nell'ordinanza relativa alla disciplina viaria, nonché di tutte le norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e al suo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 10/07/1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché al D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. Il titolare dell'autorizzazione prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza. Da quel momento solleva il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi antinfortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia.

5. L'intestatario del singolo provvedimento autorizzativo sarà unico responsabile dell'intervento anche per quanto riguarda il rispetto di ogni norma, legge, regolamento, circolare, disciplinare tecnico in vigore inerente ai lavori da realizzare e/o realizzati, sia per tutta la durata dei lavori stessi.

6. L'area di intervento dovrà sempre essere segnalata e recintata secondo le norme vigenti per non arrecare pericoli ai pedoni ed alla viabilità, ed essere mantenuta in ordine e pulita. In tutti

casi e fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, assicurare il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso, dei servizi di pubblica utilità, nonché l'accesso alle residenze.

7. Le opere autorizzate dovranno essere eseguite e mantenute sotto assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o sinistro derivante dall'esecuzione delle stesse, per i 2 (due) anni successivi dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

8. In caso di impiego di macchinari ed impianti rumorosi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare l'inquinamento acustico ed atmosferico secondo le vigenti norme in materia.

9. Qualsiasi danneggiamento di qualunque entità dei sottoservizi esistenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ente titolare del servizio (se diverso dall'Amministrazione Comunale), i quali provvederanno ad impartire le disposizioni tecniche per le riparazioni necessarie o le eseguiranno direttamente addebitandone le spese al titolare dell'autorizzazione.

10. Durante l'esecuzione dei lavori il soggetto autorizzato deve predisporre, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale come da piano presentato unitamente al progetto delle opere in sede di istanza.

11. Il cartello di cantiere dovrà essere posizionato in una zona visibile (possibilmente sulla recinzione di cantiere) e dovrà riportare chiaramente: Numero e data dell'autorizzazione alla manomissione, data d'inizio e fine lavori, generalità del soggetto autorizzato, generalità del Direttore dei Lavori, ditta esecutrice dei lavori.

Art.48 - Fine dei lavori

1. Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare per mezzo PEC la fine dei lavori nel medesimo giorno previsto per la fine degli stessi.

2. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente il Direttore dei Lavori trasmette il Certificato di regolare esecuzione regolarmente sottoscritto attestante l'esecuzione dei lavori di scavo, riempimento e ripristino a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale rifacimento e/o riposizionamento a norma di legge della segnaletica stradale orizzontale e/o verticale, ed in conformità di quanto autorizzato e delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

3. Il C.R.E. dovrà essere integrato da apposito elaborato in formato compatibile con il sistema GIS in uso presso il Comune riportante il tracciato effettivo del sottoservizio posato, la relativa profondità di posa, il diametro ed il materiale utilizzato, anno di posa e tutte le altre informazioni necessarie ad una rapida e precisa localizzazione dell'intervento.

4. Il Servizio Patrimonio ed il Comando di Polizia Municipale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 49 - Manutenzioni successive agli interventi

1. Per i 2 (due) anni successivi alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) i sedimi stradali oggetto della manomissione sono in carico manutentivo al soggetto titolare della relativa autorizzazione.

2. Per quanto sopra, il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione deve garantire il pronto

intervento per eventuali ripristini, entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta da parte del Comune.

3. In caso contrario il Comune interverrà in autonomia addebitando l'intervento al titolare dell'autorizzazione valutando lo stesso secondo i prezzi previsti dal prezzario Regione Sardegna vigente, con una maggiorazione del 30% sull'importo dei lavori per spese generali, sopralluoghi, perizie.

4. Nel caso di "rovina" o "gravi difetti" dell'infrastruttura stradale (compresi pozzetti, chiusini, ecc...) a seguito dei lavori di manomissione della stessa e/o in conseguenza diretta dei lavori di manomissione, il soggetto autorizzato è tenuto, per 10 (dieci) anni dall'emissione del C.R.E., a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 50 - Disposizioni per interventi su opere di recente realizzazione

1. Poiché i lavori oggetto del presente Regolamento, ancorché eseguiti a perfetta regola d'arte, provocano comunque un degrado del sedime stradale che comporta per l'Amministrazione Comunale un aggravio nelle spese di manutenzione, nel caso di richieste per interventi su strade pavimentate di recente (negli ultimi 5 anni) il Comune ha la facoltà di richiedere la fresatura e il ripristino dei manti bituminosi per sezioni più ampie rispetto a quelle previste nel progetto approvato al fine di evitare l'insorgere di cedimenti differenziati, ormaie, avvallamenti etc su strade di nuova realizzazione.

Art. 51 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. Le aree demaniali e del Patrimonio indisponibile e le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, se interessate dai lavori di cui al presente Regolamento sono, comunque, soggette al canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

2. Non sono soggetti al pagamento del canone gli interventi effettuati da Ditte appaltatrici di lavori direttamente incaricate dal Comune di Porto Torres, nonché le società che effettuano interventi su reti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

CAPO IV EFFETTI DELL'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Art. 52 - Effetti dell'inosservanza

1. La violazione delle disposizioni di legge, del presente Titolo e delle norme tecniche previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione previste dal Titolo IX e delle penali di cui al successivo articolo 53, oltre all'incameramento della fidejussione versata a titolo di garanzia.

Art. 53 - Penali

1. Per la violazione degli obblighi a carico del titolare previsti nel presente Regolamento verranno applicate le seguenti penali:

- Mancata comunicazione di inizio lavori nei termini stabiliti dal presente Regolamento all'art. 47 : € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancata comunicazione di fine lavori nei termini stabiliti dal presente Regolamento all'art. 49 : € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancata consegna del C.R.E. nei termini stabiliti dal presente Regolamento all'art. 49 : € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancata o errata esposizione del cartello di cantiere: € 500,00.
- Mancato rispetto dei termini previsti per le autorizzazioni d'urgenza: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto dei termini per la conclusione dei lavori: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- Violazione delle norme tecniche e delle disposizioni progettuali: € 500,00 per ciascuna violazione accertata;

- Violazione delle disposizioni sull'organizzazione del cantiere e della segnaletica stradale: € 500,00 per ciascuna violazione accertata;

- Mancata tempestiva comunicazione di danneggiamenti: € 300,00 per ogni giorno di ritardo;

2. Per ogni altra violazione non ricompresa tra quelle di cui ai punti precedenti verrà applicata una penale pari a € 100,00 nel caso di singola violazione e € 50,00 nel caso di mancato rispetto di obblighi temporali.

3. In prima applicazione l'ammontare delle penali verrà decurtato dalle somme versate a titolo di garanzia, sino alla capienza delle stesse.

4. Qualora il soggetto autorizzato non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Titolare dell'autorizzazione a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo.

5. Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell'autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando i costi al Titolare dell'autorizzazione.

6. In tal caso verranno applicati i prezzi del prezzario della Regione Sardegna vigente, maggiorati del 30%.

7. Il mancato pagamento delle penali entro i termini indicati nell'atto di contestazione comporterà la sospensione delle relative autorizzazioni con obbligo di immediata sospensione dei lavori.

8. Il mancato pagamento delle penali comporterà l'impossibilità dello svincolo del deposito cauzionale.

TITOLO V DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI, ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO

CAPO I DISCIPLINA DELLE ARTI DI STRADA. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54 - Oggetto

1. Le norme del presente titolo disciplinano la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali), degli spazi ed aree pubbliche messe a disposizione per l'istallazione sia ricorrente che occasionale dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e sono adottate in esecuzione a quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 337 del 18 marzo 1968 sulle predette attività e conformemente al Decreto Ministeriale 18 Maggio 2007 ed al T.U.L.P.S.

Art. 55 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree per il posizionamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, più interessanti e confortevoli possibili. In occasione delle feste patronali si dovrà provvedere ad organizzare la maggior coesione possibile tra i momenti di spettacolo ed il parco dei divertimenti installato nell'area preposta;

b) salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;

c) incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.

2. Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono.

Art 56 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni come da elenco ministeriale (redatto ai sensi art. 4 L.337/1968) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.
2. Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello spettacolo viaggiante e attività complementari.
3. Per categorie dello spettacolo viaggiante si intendono i raggruppamenti di attrazioni così come definite dall'art.62.
4. Per tipologie si intendono i vari tipi attrazione classificate dall'elenco ministeriale di cui al primo comma.
5. Nelle aree pubbliche, individuata nel successivo art. 57, l'organizzazione dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate ai Servizi Comunali competenti, secondo quanto stabilito dal precedente art. 4 (Competenze).

Art. 57 - Individuazione delle aree di esercizio

1. Le attività di cui al presente Titolo sono esercitate esclusivamente nelle aree individuate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi di norma entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo. L'organo di governo individua, altresì, quali tipologie di attrazioni potranno essere collocate nelle singole aree e, ai fini del presente regolamento, il numero massimo di attrazioni oltre il quale l'area viene finalizzata come Parco di divertimento.
2. Potranno essere autorizzate, inoltre, solo singole attrazioni e/o piccoli complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca un Parco divertimenti come definito dal presente Regolamento.
3. La concessione di suolo pubblico per l'attività di un Parco Divertimenti temporaneo esclude la contemporanea concessione per attività di altro Parco Divertimenti di stessa tipologia sul territorio cittadino.
4. L'installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti e attività di divertimento e simili è consentita, nel rispetto delle vigenti norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà del Comune o comunque pubbliche (demaniali o patrimoniali), di norma ricadenti nelle aree meno edificate. La localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le previsioni regolamentari comunali, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel vigente "Piano comunale di classificazione acustica".
5. L'Amministrazione Comunale può, comunque, negare l'autorizzazione all'installazione ove l'area prescelta non sia dotata di idonea accessibilità veicolare e/o di adeguati parcheggi nelle

immediate vicinanze. L'installazione non può protrarsi oltre il termine temporale assegnato dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni.

6. Con la Deliberazione di cui al primo comma la Giunta Comunale potrà individuare aree per installazione di singole attrazioni in concomitanza di periodi festivi (es. periodo natalizio, pasquale, Festa patronale, etc.) con durata specifica della occupazione per il singolo evento e/o attrazione.

Art. 58 - Concessione dell'area

1. Il periodo massimo di concessione delle aree è previsto in giorni 30 (trenta) giorni continuativi con esclusione delle operazioni di montaggio previste in massimo 48/72 ore.
2. Al fine di favorire il ricambio delle attrazioni nel territorio comunale non potrà essere concessa la medesima area alla stessa ditta per oltre 60 giorni nel corso dell'anno solare.

Art. 59 - Criteri generali di concessione delle aree

1. Per l'assegnazione delle aree, la graduatorie saranno stilate in base al punteggio ottenuto dai richiedenti dalla valutazione dei criteri previsti nel bando, che dovranno essere coerenti con i criteri generali, periodicamente aggiornati ed eventualmente recepiti anche dalla Regione Autonoma della Sardegna, definiti in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. In caso di parità verrà valutata la priorità dell'ordine di presentazione della domanda dopo la pubblicazione del relativo bando.
3. Le graduatorie così formulate sono approvate dal Dirigente responsabile dell'Ufficio commercio e attività produttive ed hanno validità annuale. Ogni anno, pertanto, si procede alla formulazione di una nuova graduatoria.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce il bando sono considerati anche i periodi di assenza debitamente giustificati e documentati per malattia o causa di forza maggiore.

Art. 60 - Domande di concessione dell'area

1. Le domande per la concessione delle aree da parte dei titolari di circhi, spettacoli viaggianti, luna park o comunque di tendoni nei quali si svolgono esibizioni diverse da quelle circensi dovranno essere presentate nei tempi indicati nel bando.

2. La concessione di suolo pubblico è subordinata alla dimostrazione del regolare pagamento dei canoni di concessione di suolo pubblico per gli anni precedenti, intendendo, per "regolare pagamento" la corresponsione integrale di quanto dovuto al Comune di Porto Torres.

3. Il procedimento unico per l'effettuazione degli spettacoli inizia con la presentazione, a cura del richiedente, di una dichiarazione autocertificativa (DUAAP) debitamente compilata nelle sue parti, allegando la documentazione tecnica della struttura, al SUAPEE.

4. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinata al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S (RD 18.6.31 n°773) e dall'art.19 DPR 24.7.1977 n°16.

5. Considerato che il provvedimento autorizzativo presuppone anche la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, il rilascio dello stesso comporta anche il previo pagamento, in unica soluzione, del previsto canone di occupazione secondo le modalità previste dalle norme e dai vigenti regolamenti in materia.

6. Nel caso di mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico nei termini indicati dal bando di concessione, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria di merito e non potrà presentare istanza per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

Art. 61 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

2. Ogni sub-concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

3. Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro/furto accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 62 - Deposito cauzionale

1. Il titolare della attrezzatura, prima di procedere alla installazione, oltre al pagamento del suolo pubblico, ad esclusione delle aree demaniali, di cui al D.L. 15.11.93 n. 507 e al relativo regolamento comunale, dovrà effettuare il versamento del deposito cauzionale per eventuali danni al Patrimonio pubblico, per la mancata pulizia dell'area, nonché per la rimozione della

eventuale pubblicità abusiva e dovrà provvedere, tramite PagoPA al pagamento della tassa comunale di concessione.

La somma prevista a titolo cauzionale è la seguente:

A - Circhi con meno di 100 posti	Euro 500 (cinquecento)
B - Circhi con almeno 100 posti	Euro 1.000 (mille)
C - Spettacoli viaggianti con una sola attrazione di dimensioni inferiori a 30 mq. ed un'altezza inferiore a mt. 3	Euro 500 (cinquecento)
D - Spettacoli viaggianti (o parchi divertimento) che non rientrano nella fattispecie C	Euro 1.000 (mille)
E - Spettacoli viaggianti con auto e moto	Euro 500 (cinquecento)

Il mancato versamento della medesima cauzione entro i termini stabiliti sarà considerata implicita rinuncia della piazza con decadenza della concessione dell'area.

2. Nel caso di mancato versamento della cauzione nei termini indicati dal bando di concessione, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria di merito e non potrà presentare istanza per l'esercizio delle attività di concessione.

3. La cauzione verrà restituita al termine del periodo di concessione previo nulla osta del comando di Polizia Locale, che provvederà ad accertare lo stato dell'area occupata.

Art. 63 - Sgombero dell'area

1. Allo scadere del termine indicato il titolare dell'attrazione dispone di 48 ore per lo sgombero dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia rimuovendo anche eventuale pubblicità abusiva.

2. In caso di inadempimento, è fatta salva la facoltà del Comune di incamerare la cauzione e di prevedere delle penalità nell'attribuzione dei punteggi nel successivo bando di concessione.

Art. 64 - Pubblicità

1. Ogni forma di pubblicità dovrà essere preventivamente autorizzata. Per ogni eventuale inadempienza l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione prevista ai precedenti articoli senza pregiudizio per le sanzioni penali.

Art. 65 - Limitazione dei rumori ed orari

1. Ogni forma di spettacolo viaggiante sarà tenuta al rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di inquinamento acustico.

Art. 66 - Obblighi del concessionario e prescrizioni

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

2. I titolari della concessione sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) ritirare la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'installazione dell'attrazione;
- b) rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e a tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- c) osservare gli ordini e le disposizioni impartiti dai competenti uffici comunali;
- d) mantenere giornalmente la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie provenienti dall'attività esercitata;
- e) provvedere a proprie spese, qualora non facciano uso di gruppi elettrogeni, all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'Ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri eventuali consumi energetici;
- f) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, leggibile a chi ne sia interessato) il cartellino dei prezzi;
- g) provvedere al pagamento dell'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovute;
- h) rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione sonora;
- i) tenere sul luogo di lavoro il provvedimento di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio ed esibirli a richiesta degli organi di vigilanza;
- l) Ulteriori prescrizioni specifiche eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo, in relazione al tipo di attrazione.

Art. 67 - Norme speciali per circhi

1. Oltre agli obblighi previsti nel precedente art. 66 il concessionario dell'area per attività circensi deve:

a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, etc.);

b) garantire la sicurezza degli spettatori e dei visitatori anche occasionali ai serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Comunale e di altri Organi competenti;

c) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dall'Autorità Amministrativa anche in riferimento alla collocazione delle strutture e delle pertinenze;

d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia e disinfezione integrale dell'area a fine attività;

e) provvedere allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi conformemente agli accordi intervenuti con gli organi comunali competenti e con la Ditta incarica della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.

Art. 68 - Allestimento e funzionamento delle attrazioni

1. La collocazione delle attrazioni avviene sulla base delle condizioni riportate nella concessione rilasciata. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione .

2. La sostituzione di una o più attrazioni da parte dello stesso esercente è ammessa sempreché la nuova sia simile, della stessa tipologia ed occupi i metri quadrati già concessionati.

3. Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori dell'attrazione .

Art. 69 - Artisti di strada

1. L'attività degli artisti di strada (ballerini, i danzatori, i giocolieri, i mimi, i musicisti, i ritrattisti e i saltimbanchi) può essere liberamente svolta, previa comunicazione semplice al Comando Polizia Locale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito, senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, isole pedonali e parchi pubblici inclusi.

3. Gli esecutori di opere dell'arte e dell'ingegno, nonché gli artisti che, temporaneamente ed occasionalmente, si fermano per la realizzazione delle proprie opere, senza l'ausilio di arredi e strutture, non necessitano di concessioni di suolo pubblico ma permane l'obbligo di non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, non arrecare pericolo e/o danni a terzi, non costituire ostacolo e impedimento agli accessi diretti sulla pubblica via, nonché l'obbligo di pulizia del suolo.

Art. 70 - Sospensione

1. Qualora l'Amministrazione Comunale debba procedere alla sospensione delle concessioni delle aree dello Spettacolo Viaggiante per motivi di pubblico interesse, all'esercente sarà assicurata una tempestiva comunicazione in merito senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Art. 71- Responsabilità civile

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

3. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata prima della messa in funzione dell'attrazione al preposto Servizio comunale.

TITOLO VI PARTE FINANZIARIA - DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 72 - Ambito e finalità

1. Il presente Titolo, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel territorio del Comune di Porto Torres, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone", così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il canone sostituisce:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 73 - Disposizioni generali

1. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato come individuate dall'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti.

4. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni compresa la cauzione prevista dal Codice della Strada¹.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

1 L'attuale riferimento normativo è l'art. 27 comma 9 del d.lgs. n. 285/1002 e ss.mm.ii.

10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 74 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al Patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture, impianti e zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali.

b) l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

c) le occupazioni di aree private asservite ad uso pubblico e/o a pubblico passaggio;

d) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al Patrimonio indisponibile dell'Ente, su beni ed aree private laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

3. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

4. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 818 della legge n. 160/2019 in materia di strade comunali, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi

pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno, altresì, valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 75 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o della dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento può essere effettuato da ogni contitolare in base alla propria quota di utilizzo, ma in caso di insolvenza da parte di un solo contitolare viene applicato il principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate alla sede dell'amministratore.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dalla sua adozione.

CAPO II PROCEDURE DI RILASCIO RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 76 - Tipi di occupazione e di esposizione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee, così come definite all'art. 2 del titolo I.

2. Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo sono rilasciate a titolo precario ed è, pertanto, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 77 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada².

2. I mezzi pubblicitari si identificano per le differenti caratteristiche e, in particolare:

A) Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

B) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

2 Rif. articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996

C) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

D) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

E) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

F) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

G) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

H) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

I) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. L'elencazione di cui al comma precedente deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 78 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, sia a carattere permanente che temporaneo nonché l'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

3. Anche nei casi in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'occupazione o l'esposizione.

Art. 79 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Le fattispecie di occupazione o esposizione non soggette all'emanazione di una concessione o di una autorizzazione devono presentare apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, lettera e) della legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. L'ufficio competente provvede alla timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, compresi quelli di trasporto pubblico, è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i teatri, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale, prima di effettuare l'esposizione, ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

9. La dichiarazione di occupazione di esposizione annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto ed in tal caso, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di variazione. L'occupazione o l'esposizione si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.

Art. 80 - Istruttoria e rilascio della concessione/autorizzazione

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni regolamentare per i singoli servizi, o, in mancanza, entro il termine stabilito ai sensi della legge 241/1990.

3. L'Ufficio responsabile emette l'atto di concessione o autorizzazione, o il diniego dello stesso, anche sulla base dei pareri vincolanti o consultivi eventualmente richiesti, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

5. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dell'obbligo di versamento:

- dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta se dovuta per l'atto;
- di eventuali diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio competente;
- della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

6. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'esposizione pubblicitaria o all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza.

7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

8. Le concessioni e le autorizzazioni devono essere ritirate dall'ufficio di rilascio prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione. L'omesso ritiro entro 10 giorno dal rilascio dell'occupazione o dell'esposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 come da disposizioni dell'art. 16, legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 81 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all'ufficio competente.

2. Nella domanda di rinnovo vanno indicati gli estremi della concessione o dell'autorizzazione che si intende rinnovare.

3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità dei pagamenti pregressi del canone stesso

5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

6. La proroga è ammessa per le concessioni relative a occupazioni edilizie. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione.

7. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente solo ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore. La concessione in proroga corrisponde ad una autonoma obbligazione.

8. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria mediante presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione o dell'esposizione:

- per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione esclusi interessi o qualsiasi altra indennità o onere;

- per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone, resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione e cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

9. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

10. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

Art. 82 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge e in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere modificato, sospeso o revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

2. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge.

3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

4. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

CAPO III TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 83 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata del messaggio pubblicitario;

b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;

c) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso);

d) zona occupata.

Art. 84 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per le esposizioni pubblicitarie le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su 3 categorie tariffarie, costituisce l'allegato "2" del presente regolamento e ne è parte integrante.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 85 - Determinazione delle tariffe annuali relative al canone di occupazione, esposizione e mercatale

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, la tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 dell'art. 1 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, la tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

6. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 86 - Determinazione tariffe giornaliere relative al canone di occupazione, esposizione e mercatale

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie la tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 dell'art. 1 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, la tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 87 - Determinazione canone di occupazione, esposizione e mercatale

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Dirigente responsabile del procedimento.

5. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

9. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati che, a seguito di proroghe, si protraggono per oltre un anno solare, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera.

10. In caso di maltempo l'occupazione del suolo può essere effettuata in un arco temporale pari al doppio dei giorni richiesti per l'occupazione. Il concessionario è tenuto a comunicare al medesimo ufficio presso il quale ha presentato l'istanza di occupazione di suolo pubblico l'effettiva occupazione del suolo per ogni giorno di lavoro effettuato.

11. Per le occupazioni giornaliere dei mercati si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

12. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 88 - Riduzioni del canone

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe:

A) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;

B) per le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali è prevista una riduzione del 50%;

C) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%.

2. È disposta la riduzione della superficie per il calcolo del canone per spettacoli viaggianti così definita:

A) del 50% per l'occupazione da 1 a 100 mq;

B) del 75% per l'occupazione da 101 a 1000 mq;

C) del 90% per l'occupazione eccedente i mille metri quadrati.

3. È disposta la riduzione del canone in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è riportata nell'allegato "2" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 89 - Esenzioni dal canone

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dal comma 833, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni occasionali:

A) le occupazioni temporanee di durata non superiore a tre giorni per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere culturale, turistico, promozionale, sportivo, religioso, assistenziale, celebrativo e del tempo libero. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal quarto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;

B) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area non superi i dieci metri quadrati;

C) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di manifestazioni od iniziative sindacali, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore ad un giorno;

D) le occupazioni effettuate per il commercio su aree pubbliche itinerante a condizione che le soste siano inferiori a 60 minuti;

E) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono lavori per conto del Comune;

F) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;

G) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione su infissi, paletti, coperti, di durata non superiore a 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano scavi e/o manomissione del manto stradale, o l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);

H) le occupazione momentanea di durata non superiore a 24 ore, con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e comunque posizionati previo rilascio di concessione da parte dell'autorità comunale;

I) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);

J) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow window, mensole e in genere con ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

L) le occupazioni effettuate mediante la realizzazione di cappotti termici;

M) le occupazioni effettuate mediante l'installazione di Ecobox;

N) le esposizioni effettuate con insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

O) le esposizioni pubblicitarie con superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

P) i passi carrabili destinati esclusivamente a persone cui sia stata riconosciuta la disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed appositamente contrassegnati;

Q) le occupazioni di suolo pubblico per la raccolta di firme, riconducibili all'esercizio dei diritti elettorali, ossia, se: finalizzate alla sottoscrizione alle Camere, al parlamento europeo, alla regione, alla provincia, al comune; rivolte alla presentazione di proposte di legge; siano rivolte all'esercizio dei diritti di voto.

CAP IV PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 90 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari ad Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00 (ottocento/00).

3. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 91 - Canone di concessione dei passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e delle disposizioni di cui al Titolo VII del vigente regolamento comunale, con accesso a raso o non a raso, sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie tenuto conto della larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra,

secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone, rientrando nella misurazione del passo carrabile.

3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 92 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

2. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 93 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.

2. Per ragioni di arredo urbano l'Ente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

3. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Art. 94 - Pubblicità realizzata su veicoli

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione. Nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Art. 95 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli.

Art. 96 - Pubblicità sonora

1. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, oppure, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, ovvero, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. Negli intervalli di tempo dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 10.00 è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora.

CAPO V PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 97 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e anche con rilevanza economica.
2. Il Comune di Porto Torres garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali o culturali e comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione i propri impianti.

Art. 98 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. Il pagamento, a favore del Comune o del concessionario che provvede all'esecuzione delle affissioni, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodi di esposizione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie da delibera di Giunta Comunale.
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 99 - Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - A) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - B) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

C) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

D) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

E) per gli annunci mortuari.

Art. 100 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

A) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

B) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

C) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

D) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

E) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

F) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 101 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

CAPO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 102 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone annuale va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. È ammessa la possibilità di versare il canone permanente in quattro rate bimestrali con scadenza il 31/3 - 31/5 - 31/7 - 30/09, qualora il totale da pagare sia superiore ad € 250,00.
5. L'Ente provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al

contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare l'ufficio competente per farsi rilasciare copia dello stesso.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni onsidrandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Art. 103 - Accertamenti - Recupero canone

1. L'Ente provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Art. 104 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821, art. 1 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

A) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di

messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

B) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al punto precedente del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà, comunque, essere inferiore a Euro 25,00, nè maggiore a Euro 500,00, nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 105 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 106 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107 - Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali

1. Per quanto concerne rimborsi, compensazioni, importi minimi e interessi per accertamenti e rimborsi si applicano, al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 108 - Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento

1. Per quanto concerne le rateizzazioni di pagamento si applicano, al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le disposizioni del Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili alle entrate di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale.

Art. 109 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VII DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI "PASSO CARRABILE" E LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI STALLI RISERVATI AL CARICO E SCARICO MERCI

CAPO I DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Art. 110 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina la Concessione di "Passo Carrabile", ai sensi dell'art. 3, comma I punto 37, e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), degli artt. 44 - 46 del Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada) nonché dell'art. 44 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (Capo II, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), con successive modifiche e integrazioni.
2. In particolare, esso disciplina, nelle strade comunali, nei tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato e nelle strade private aperte al pubblico transito (vicinali), la "Concessione di uso" dell'area pubblica antistante l'accesso al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'eventuale interruzione dei marciapiedi od altri occorrenti per facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, nonché le relative procedure amministrative.
3. Le opere connesse con l'apertura dell'accesso al passo carrabile (quali, ad esempio, cancelli, colonnine e muretti di recinzione, ecc.) dovranno, invece, seguire le procedure amministrative previste dalle norme in materia edilizia ed urbanistica.
4. Nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta, segnalato con apposito cartello.
5. Il Regolamento contiene, altresì, le linee guida per la istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di merci.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si rinvia alla disciplina regolamentare in materia di SUAPEE.

Art. 111 - Concessione di passo carrabile

1. La Concessione di passo carrabile può essere richiesta dal proprietario, ovvero:
 - a) dall'utilizzatore dell'immobile laterale alla strada. Per gli enti, pubblici o privati, può essere richiesta dal legale rappresentante o suo delegato. Per i condomini, la concessione **deve** essere richiesta dall'Amministratore;

b) nel caso in cui diverse proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la concessione può essere richiesta da uno dei proprietari, precisando che il passo è al servizio di più unità immobiliari.

2. Per ottenere la concessione di un nuovo passo carrabile, di uno esistente, o la modifica di uno esistente, l'interessato dovrà farne richiesta al Comune, presentando apposita istanza allo sportello SUAPEE, con l'apposito modello.

3. Quando un nuovo passo carrabile venga realizzato senza fare richiesta di Concessione, si procede d'ufficio all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti e, qualora sussistano i presupposti, alla regolarizzazione dell'opera con addebito delle spese.

4. Nel caso sia necessario ottenere l'autorizzazione/concessione edilizia, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla documentazione prevista per questa, la richiesta di Concessione per il passo carrabile, come sopra indicato.

5. Qualora l'intervento edilizio sia realizzabile mediante la semplice procedura D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività), l'interessato dovrà preventivamente munirsi della concessione per il nuovo passo carrabile, come sopra indicato.

6. Il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e deve in ogni caso essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

7. Nel caso in cui l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

8. Deve avere una larghezza minima di mt 2,5 e non superiore a mt 10,00.

9. Nelle strade aventi larghezza della carreggiata inferiore ai metri 5 (cinque) è consentita l'estensione del passo carrabile, con realizzazione di segnaletica orizzontale, in posizione opposta all'accesso carrabile, atta a riservare uno spazio di manovra che consenta l'ingresso e l'uscita dei veicoli. Tale opzione è soggetta al parere del Comando di Polizia Locale e conforme alle indicazioni dello stesso.

10. Dove l'altezza dell'ingresso all'immobile adibito ad autorimessa (spazio intercorrente tra lo stesso ed il marciapiede) risulti particolarmente accentuata rispetto al piano stradale, è consentito il posizionamento e l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, pedane, scivoli in metallo od altro, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito del veicolo da/o presso l'immobile oggetto di concessione.

Art. 112 - Allegati all'istanza di concessione di suolo pubblico per passi carrabili con opere

1. All'istanza di concessione per passi carrabili con opere (procedimento A0) redatta su apposito modello, devono essere allegati:

a) planimetria quotata dello stato dei luoghi (scala1/200) a firma di tecnico abilitato, in triplice copia;

b) planimetria quotata del locale (scala1/100) e dell'area interessata dal passo carrabile con sezione trasversale a firma di tecnico abilitato, in triplice copia;

c) documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi;

d) copia conforme del certificato di destinazione d'uso del Locale;

e) relazione descrittiva dell'intervento a firma di tecnico abilitato;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nel presente Regolamento, ivi compreso l'obbligo di vigilanza e costante manutenzione del manufatto e dell'area oggetto della concessione.

Art. 113 - Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico per apertura di passo carrabile con opere

1. Il SUAPEE è competente al rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico per passo carrabile (con o senza opere).

2. In relazione al procedimento A0 di cui al precedente articolo 2, il SUAPEE indice conferenza di servizi ed acquisisce i relativi pareri. Il provvedimento finale SUAPEE, ove non sia di espresso diniego, dovrà recare i seguenti contenuti minimi:

a) la concessione di suolo pubblico permanente dello spazio richiesto o ritenuto congruo che consenta l'accesso alla strada pubblica;

b) l'autorizzazione ad eseguire i lavori edili connessi alla realizzazione del passo carrabile;

c) la durata della concessione, che non può superare gli anni 20;

d) l'obbligo di provvedere annualmente al pagamento del canone unico patrimoniale.

Art. 114 - Requisiti per richiedere la concessione di suolo pubblico per l'apertura di passi carrabili e autorizzazioni in deroga

1. Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile, oltre al rispetto dell'art. 22 del Codice della strada ed art. 46 del Regolamento di attuazione del codice della strada, i locali ai quali accedere devono rispondere alle seguenti indispensabili condizioni:

a) gli immobili devono essere classificati in categoria catastale C/6 (Autorimesse) ovvero a cortili o spazi aperti destinati allo stazionamento di uno o più veicoli.

b) per i fabbricati non soggetti all'applicazione dell'art.41 sexies della L.17.08.1942 n. 1150 s.m.i., il relativo ambiente deve avere una superficie utile idonea, per la sua conformazione planimetrica, allo stazionamento di veicoli.

2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, possono essere autorizzati i passi carrabili, quando lo spazio dei locali al netto degli arredamenti e/o macchinari in essi contenuti, sia comunque idoneo a contenere agevolmente almeno una autovettura e destinati ai seguenti usi debitamente documentati:

a) autofficina e similari (autocarrozzeria, elettrauto, officine per moto, ecc);

b) esercizio vendita autoveicoli;

c) uffici postali;

d) uffici di polizia di Stato, caserme Carabinieri e caserme in genere.

Art. 115 - Revoca della concessione di passo carrabile

1. La concessione del suolo per l'uso previsto dal presente regolamento, non ha carattere permanente ed è revocabile d'ufficio, con provvedimento rilasciato dal SUAPEE, per esigenze di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Art. 116 -Concessione di passo carrabile temporaneo

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 111, può essere richiesta la Concessione per passo carrabile temporaneo, che si renda necessaria per l'apertura di cantieri, lo svolgimento di attività o manifestazioni.

Art. 117 -Subentro nella concessione di passo carrabile

1. La concessione per passo carrabile non è trasferibile a terzi, se non a mezzo di richiesta di trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile, che dovrà essere autorizzata dal SUAPEE.

2. Qualora l'intestatario di una Concessione di passo carrabile intenda rinunciare alla stessa in favore di altro soggetto, dovrà presentare istanza al SUAPEE esclusivamente secondo apposito modello, allegando copia del titolo che giustifica la richiesta di variazione (atto di compravendita, denuncia di successione, contratto di locazione, ecc).

3. I requisiti per ottenere il trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile sono i seguenti:

a) non siano intercorse modifiche dello stato dei luoghi;

b) non siano intercorse modifiche della destinazione d'uso del locale;

c) mantenimento dello stato di fatto per i passi carrabili autorizzati precedentemente al 1/1/1993, qualora non sia tecnicamente possibile realizzare un altro accesso al medesimo locale, conforme all'art. 46 comma 2 D.P.R. 495/1992. Ove, invece, sia tecnicamente possibile realizzare un altro accesso, il subentro nella concessione è consentito previa regolarizzazione dello stesso in conformità all'art. 46 citato e ripristino dello stato dei luoghi del passo carrabile dismesso.

4. La richiesta per la Concessione di un passo carrabile esistente dovrà essere presentata anche dal soggetto legittimato che subentri all'intestatario deceduto.

Art. 118 - Responsabilità del richiedente e del concessionario

1. Il richiedente e l'intestatario di una Concessione di passo carrabile si assumono tutte le responsabilità civili, amministrative e penali inerenti la costruzione, la manutenzione l'utilizzo del passo carrabile.

Art. 119 - Rinuncia alla concessione di passo carrabile

1. Quando il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può presentare istanza al SUAPEE per la rinuncia della Concessione, la quale è subordinata a:

a) preventiva eliminazione del cartello e degli elementi fisici che hanno comportato il rilascio della concessione con opere di passo carrabile, previo rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, da parte del competente;

b) preventiva eliminazione di ogni manufatto, modifica del piano stradale ovvero opera visibile che renda concreta l'occupazione stradale sottratta all'uso pubblico e diretta a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata laterale alla strada.

2. Sono fatte salve le opere realizzate dal Comune o dal lottizzante prima della cessione dell'immobile al privato, per le quali non sussiste in capo al titolare della concessione gli obblighi di cui al comma precedente lett. b) .

3. La rinuncia della Concessione di passo carrabile comporta la cancellazione dai ruoli comunali per la corresponsione della relativa imposta e la disabilitazione dal sistema informatico del numero di concessione.

Art. 120 - Manutenzione del passo carrabile

1. La manutenzione del passo carrabile, compresa la parte insistente sulla strada, è a cura e spese del Concessionario, il quale è tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità all'uopo stabilite dal Comune.

2. In caso di deterioramento del segnale di passo carrabile (Fig. II 78, art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada) il Concessionario è tenuto a sostituirlo di cui alle specifiche dettate dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 121 - Oneri a carico del richiedente

1. Il richiedente una Concessione di passo carrabile, sia nuovo sia già esistente, deve fornire la prova di avere corrisposto la somma di € 10,00 (dieci) mediante sistema PagoPA, per diritti di sopralluogo e di istruttoria.

2. Con deliberazione di Giunta comunale, la predetta somma potrà essere aggiornata ai mutati costi di sopralluogo e dell'istruttoria.

Art. 122 - Segnale di passo carrabile

1. Gli utenti della strada devono essere informati della presenza del passo carrabile mediante l'apposito segnale stradale sotto raffigurato, conforme al modello - Fig. I.I. 78 [allegato 3](#)- di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del D.P.R. II. 495/1992, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).

2. Il segnale "PASSO CARRABILE" (Fig. I1.78)" indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice della Strada.

3. È fatto obbligo al concessionario di apporre sul fronte del locale o dell'area servita dal passo carrabile, il prescritto cartello stradale, il quale dovrà possedere i requisiti di cui all'art.120 del regolamento di attuazione del codice della strada.

4. Esso va apposto sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.

5. Deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a mt.1,00 e non superiore a ml. 2,20, al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile dalla carreggiata stradale

6. Non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli, porte o catene, che se aperti non consentono di osservare il segnale.

7. Il cartello del passo carrabile dovrà avere dimensioni normali di 45 x 25 cm o dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm (articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992,n.495) e completato a cura del concessionario con:

a) l'indicazione sulla parte alta del segnale "COMUNE DI PORTO TORRES";

b) il Segnale di divieto di sosta;

c) il numero di autorizzazione (ultime 5 cifre del Codice univoco dello Sportello SUAPEE) e la data di rilascio sulla parte bassa del segnale;

8. La mancata indicazione dell'Ente e/o degli estremi della Concessione comporta l'inefficacia del divieto.

9. L'impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori(art. 38 e 45 Codice della strada).

10. Il titolare una Concessione, qualora richieda il segnale di passo carrabile al Comune, se disponibile, dovrà corrispondere il relativo diritto mediante versamento dell'importo dovuto con il sistema pagoPA, come stabilito dalla Giunta comunale.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI STALLI DI SOSTA DESTINATI AL CARICO E SCARICO DI MERCI

Art. 123 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo disciplinano le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi di sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali, artigianali e privati, su strade pubbliche come individuate dal Codice della Strada.

Art. 124 - Autorizzazione, criteri ed elementi di valutazione

1. Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della localizzazione delle aree di sosta destinate al carico e scarico merci di cui al presente Capo, si demanda al Comando Polizia Locale, la titolarità dei relativi procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e dei principi in materia di sicurezza stradale. Nella individuazione degli spazi di sosta si dovrà tenere conto:

- a) della disciplina della circolazione sulla strada o nella zona;
- b) delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
- c) dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
- d) delle informazioni acquisite in merito all'effettiva necessità da parte del richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada,
- e) dell'orario delle forniture, e quindi, delle conseguenti operazioni di carico e scarico delle cose;
- f) della posizione e realizzazione dello spazio di sosta riservata al carico e scarico delle cose;
- g) dei principi e norme meglio descritte nei successivi articoli.

2. Previa istruttoria con esito positivo a realizzare lo spazio riservato al carico/scarico merci, il Comando Polizia Locale dovrà emettere ordinanza motivata. Nell'Ordinanza deve essere precisato che lo spazio a cui è riferito il provvedimento non è di uso esclusivo del/i richiedente/i, né riservato allo/agli stesso/i.

Art. 125 - Orario delle operazioni di carico e scarico

1. Gli orari di servizio per le operazioni di carico e scarico di merci, tenuto conto delle ore di punta della mobilità veicolare e pedonale al fine di evitare intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, sono così articolati: giorni lavorativi, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
2. Tutti gli spazi del centro abitato riservati alle operazioni di carico e scarico possono essere utilizzati dai veicoli adibiti al trasporto di merci per un massimo di 30 minuti, da certificare con disco orario. L'orario di arrivo deve essere indicato ed esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo stesso.
3. Sugli spazi di sosta riservata ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico di merci, nelle ore stabilite, è istituito il divieto di sosta³.
4. Nei casi di protrazione della sosta da parte dei veicoli adibiti al trasporto di merci oltre i 30 minuti, nonché per la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge nei confronti dell'autore della violazione e degli obbligati in solido⁴.
5. Durante le ore non stabilite alle operazioni di carico e scarico, lo spazio adibito a stallo di sosta è libero, potendovi sostare tutti i veicoli e con tempo illimitato. Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso al Comando di Polizia Locale e relativa autorizzazione, il limite di 30 minuti potrà eccezionalmente essere protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

Art. 126 - Individuazione e realizzazione di spazi per operazioni di carico e scarico

1. L'individuazione degli spazi di sosta, da riservare ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di merci, deve tenere conto della reale necessità da parte degli operatori delle attività private, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per sicurezza della circolazione.
2. L'istituzione di ogni singolo spazio dovrà ricadere in zona caratterizzata dalla presenza, nelle vicinanze, di altre attività commerciali, e sarà subordinata all'inesistenza di altro spazio ubicato sulla stessa strada e su qualsiasi lato, a non meno di metri 30 (trenta) di distanza.
3. Gli spazi destinati ai veicoli per il carico e scarico di merci, nelle ore stabilite, devono essere realizzati possibilmente all'inizio o alla fine del tratto di strada in cui è possibile parcheggiare; non devono essere realizzati all'interno di spazi destinati al parcheggio di altri veicoli, al fine di consentire l'agevole manovra dei veicoli destinati al trasporto di merci, in particolare degli autocarri.

3 Rif. artt.158 comma 2/e e 159 comma 1/b del Codice della strada.

4 Rif. Art. 196 del Codice della strada.

4. Il richiedente dovrà presentare formale istanza, che dovrà essere istruita dall'Ufficio di Polizia Locale- Ufficio Traffico, che, verificate le condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree di cui il codice della strada interdisce la sosta dei veicoli, qualora riterrà la stessa meritevole di accoglimento, dovrà emettere relativa Ordinanza.

5. La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito ed operata dal settore competente del Comune. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e la successiva realizzazione dello stallo, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo realizzato essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico e scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento.

6. Restano validi gli stalli già istituiti con precedenti provvedimenti.

7. In relazione a motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, il Comune potrà revocare, con idoneo provvedimento lo spazio destinato al carico e scarico di cui alle istanze presentate ai sensi del presente regolamento.

CAPO III LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL "CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI" E PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI

Art. 127- Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano:

- a) il rilascio dell'autorizzazione, resa nota mediante apposito "contrassegno di parcheggio per disabili" per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, come previsto dall'art. 381 comma 2 del D.P.R. n. 495 del 1992 ed ai soggetti ad esse equiparati secondo le disposizioni legislative vigenti;
- b) la concessione, sull'intero territorio comunale, di adeguati spazi di sosta riservati alle persone in possesso del contrassegno disabili che siano affetti da particolari condizioni di invalidità.

Art. 128 - Definizione di contrassegno. Regime connesso

1. Il contrassegno disabili è il tagliando di colore azzurro, conforme al modello previsto dalla normativa di riferimento (raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 1998 di cui alla figura V. 4), corrispondente all'autorizzazione in deroga rilasciata dall'Ufficio traffico presso la polizia locale del Comune, competente per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

2. La predetta autorizzazione permette:

- a) la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico, nell'area pedonale urbana, salvo espresso divieto, e nelle zone a traffico limitato;
- b) la circolazione nel caso di sospensione o limitazione per motivi di sicurezza pubblica o d'inquinamento;
- c) la sosta negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, con esclusione degli altrui stalli personalizzati;
- d) la sosta, senza limitazioni di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- e) la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento quando siano occupati o indisponibili gli stalli di sosta a loro riservati nelle vicinanze;
- f) la sosta nelle zone di divieto o limitazione di sola sosta, a condizione di non costituire intralcio alla circolazione.

3. Resta ferma l'illiceità delle altre condotte di guida, quali:

- a) la sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei pedoni;

- b) la sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- c) la sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;
- d) la sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici che ne impedisca la vista;
- e) la sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; f) la sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- f) la sosta sul marciapiede;
- g) la sosta in corrispondenza delle fermate dei bus.

4. Il contrassegno disabili è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Art. 129 - Tipologie di contrassegno disabili

1. Il contrassegno disabili può essere di due tipi:

- a) permanente, rilasciato a favore di coloro che presentano un'invalidità permanente, con durata di 5anni e rinnovabile;
- b) temporaneo, rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio od altre cause patologiche, con durata di volta in volta stabilita dalla certificazione medica.

Art. 130 - Rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno

1. Per il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno, l'interessato residente nel Comune di Porto Torres deve produrre la seguente documentazione:

- a) domanda al Sindaco utilizzando il modello, disponibile presso l'Ufficio Traffico competente oltreché scaricabile dal sito internet del Comune di Porto Torres, contenente le dichiarazioni degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- b) certificazione medica rilasciata dalla Commissione per la legge n.104/92, operante presso il Dipartimento della ASL di competenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;
- c) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- d) n. 1 fotografia in formato tessera della persona disabile.

e) n. 2 marche da bollo uso corrente se trattasi di invalidità temporanea (una per la richiesta ed una da applicare alla autorizzazione)

2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 35/2012 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012) i titolari di certificazione ai sensi della l. 104/92 (ASL) o l. 102/09 (INPS) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. Ai fini dello snellimento delle procedure a carico di categorie di cittadini particolarmente fragili, va precisato, inoltre, che l'attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381, comma 3, è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:

a) Invalido civile con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

b) cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138).

3. La richiesta può essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, ovvero inviata per PEC all'indirizzo mail : "comune@pec.comune.porto-torres.ss.it ".

4. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente, quale ricevuta, la copia della stessa domanda con trascrizione della data di presentazione e il numero di protocollo.

5. Qualora il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla compilazione/presentazione della domanda, questa può essere compilata/presentata dal genitore esercente la potestà o da un convivente.

6. Il rilascio del contrassegno disabili prescinde dalla titolarità della patente di guida e dalla proprietà di auto/motoveicoli.

7. Per le persone invalide a tempo determinato a causa di infortunio od altre patologie menomanti, il contrassegno disabili può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 1. In tal caso la certificazione medica deve indicare il presumibile periodo di durata dell'invalidità.

Art. 131 - Procedura per il rilascio del contrassegno disabili

1. L'Ufficio Traffico preposto provvederà ad istruire il procedimento per il rilascio del contrassegno disabili richiesto ai sensi del presente Regolamento. I termini di conclusione sono stabiliti, in via generale, stabilita in 30 giorni decorrenti dalla presentazione ovvero dalla ricezione della richiesta completa di ogni documento.

2. Il contrassegno in forma cartacea e plastificato (Modello Unione Europea), è stampato su entrambi i lati. Sul lato anteriore è impresso il pittogramma della persona in carrozzina, l'intestazione "PARCHEGGIO PER DISABILI", il numero di concessione, l'indicazione Comune di PORTO TORRES, la data di scadenza e lo stemma del Comune. Sul retro, invece, sono riportati i dati anagrafici del titolare con fototessera.

Art. 132 - Rinnovo dell'autorizzazione e relativo contrassegno disabili

1. Nel caso di autorizzazione/contrassegno permanente, il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta secondo il modello disponibile presso l'Ufficio traffico e sul sito istituzionale dell'Ente, corredata dal certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni invalidanti.
2. Nel caso del comma precedente, viene rilasciato un nuovo contrassegno con durata quinquennale.
3. Nel caso di autorizzazione/contrassegno temporaneo, il rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta con marca da bollo uso corrente, corredata dall'ulteriore certificazione della Commissione dell'ASL per la legge 104/92 da cui risulti il permanere delle condizioni (infortunio od altre cause patologiche) e l'indicazione dell'ulteriore periodo di presumibile durata. In questo caso, viene rilasciato un nuovo contrassegno con la durata indicata nel certificato medico.

Art. 133 - Duplicato o sostituzione del contrassegno disabili

1. Nei casi di deterioramento, smarrimento o furto del contrassegno, il duplicato potrà essere richiesto mediante l'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio traffico e sul sito internet del Comune di Porto Torres, All'istanza dovrà essere allegata copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle autorità competenti.

Art. 134 - Restituzione dell'autorizzazione e del contrassegno disabili

1. L'Autorizzazione e relativo contrassegno devono essere tempestivamente restituiti presso l'Ufficio Comunale preposto al venir meno delle condizioni necessarie per il rilascio. In caso di decesso del titolare, l'obbligo di restituzione è a carico di un familiare.
2. Analogamente, il titolare dovrà tempestivamente comunicare la variazione di residenza/domicilio per l'aggiornamento dell'autorizzazione, del contrassegno e del registro di cui all'art. 16.

Art.135 - Istituzione ed individuazione di aree di sosta non personalizzate

1. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici, il Comune almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili in rapporto di 1:50 degli stalli per autoveicoli a disposizione. Resta salva ogni ulteriore previsione di parcheggi non personalizzati e riservati in forza di legge.
2. In aggiunta alla disposizione che precede, nel caso di istituzione di parcheggi e di attrezzature per la sosta munite di dispositivi per il controllo della durata ovvero con il servizio di custodia a pagamento devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno disabili un posto ogni 50 o frazione superiore dei posti disponibili. Altresì gratuita è la sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento, qualora risultassero già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

3. Le aree di parcheggio riservate alle persone affette da invalidità devono essere delimitate da strisce segnate sulla sede stradale di colore giallo e contrassegnate dall'apposito simbolo; le stesse devono essere affiancate da uno spazio libero necessario all'apertura dello sportello del veicolo nonché ai movimenti di entrata ed uscita dal veicolo ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.

Art. 136 - Soggetti destinatari e condizioni legittimanti il rilascio dell'assegnazione di spazio di sosta personalizzato

1. Possono ottenere l'assegnazione di uno spazio di sosta personalizzato i soggetti in possesso del "contrassegno di parcheggio per disabili" in maniera permanente, nei casi in cui la certificazione rilasciata dal medico curante specifica che la deambulazione risulta "impedita".

Art. 137 - Assegnazione di spazio di sosta personalizzato

1. Lo spazio di sosta personalizzato può essere concesso, previo parere dell'Ufficio Traffico della Polizia Locale, ai soggetti indicati nel precedente articolo 136 che risiedono nelle zone cittadine ad alta densità di traffico, ove la sosta dei veicoli sia comunque consentita, senza che ciò costituisca intralcio alla circolazione nel rispetto degli artt. 157 e 158 del C.d.S.

2. Esclusivamente ai fini del presente Regolamento vengono classificate strade ad alta densità di traffico, sulle quali è possibile concedere uno stallone personalizzato sia al disabile conducente sia a quello trasportato da terzi, le strade racchiuse nell'area urbana facenti parte del CENTRO MATRICE, di cui all'allegato del presente Regolamento.

3. In tutte le altre strade ove vi sia una oggettiva difficoltà di parcheggio, previo parere dell'Ufficio comunale competente, può concedere con propria ordinanza uno spazio di sosta personalizzato per la sosta di una sola autovettura, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge, al disabile di cui all'articolo 136, ossia in possesso di certificazione rilasciata dal medico curante attestante l'impedimento alla deambulazione;

4. La concessione è rilasciata per lo spazio della sosta di un solo autoveicolo in prossimità del luogo di residenza/domicilio del richiedente che non dispone, nel proprio nucleo familiare, di un parcheggio privato o di diversa area similmente adibita, accessibile, nonché fruibile, nelle immediate vicinanze dell'immobile ove il disabile risiede o domicilia.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 136 può essere concesso, in alternativa, uno stallone riservato per la sosta nelle immediate adiacenze del luogo dove esercitano l'attività lavorativa mediante presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al successivo articolo.

6. Gli spazi di sosta personalizzati sono identificati mediante la segnaletica stradale prescritta dal Codice della Strada con l'indicazione del numero del contrassegno. Per tutto il periodo di sosta sul parabrezza dell'autoveicolo collocato nello stallone riservato, deve essere esposto in modo ben visibile il contrassegno originale.

7. Sono a carico del Comune il tracciamento e il ripasso sulla sede stradale della segnaletica orizzontale dello spazio di sosta personalizzato nonché le spese per la sistemazione del cartello verticale così come le operazioni di cancellazione e rimozione del numero di contrassegno dal medesimo cartello.

Art. 138 - Presentazione della richiesta di assegnazione per stalli personalizzati e generici

1. Ai fini della richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta **personalizzato** deve essere prodotta da uno dei soggetti legittimati ai sensi del precedente articolo 136 utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso l'Ufficio Traffico oltreché scaricabile dal sito internet del Comune, da presentare direttamente al protocollo comunale ovvero da inviare tramite PEC all'indirizzo : comune@pec.comune.porto-torres.ss.it;

Alla istanza devono essere allegati:

- a) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento del richiedente;
- b) fotocopia dell'autorizzazione e del relativo contrassegno per disabili della persona interessata;
- c) certificazione rilasciata dal medico curante dalla quale risulta esplicitamente che la deambulazione sia completamente impedita.
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la circostanza che il richiedente o altro componente della sua famiglia, non dispone in prossimità (sino a 50 metri) del luogo di residenza (di lavoro, per il caso di cui al comma 6 dell'articolo 12), di un parcheggio o di diversa area similmente adibita.

2. Per la richiesta di spazio di sosta **generico**, deve essere utilizzata la apposita modulistica, nelle medesime modalità di presentazione di cui al comma 1;

Alla domanda devono essere allegati:

- a) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento del richiedente;
- b) fotocopia dell'autorizzazione e del relativo contrassegno per disabili della persona interessata;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la circostanza che il richiedente o altro componente della sua famiglia, non dispone in prossimità (sino a 50 metri) del luogo di residenza (di lavoro, per il caso di cui al comma 6 dell'articolo 12), di un parcheggio o di diversa area similmente adibita.

3. All'atto della presentazione delle rispettive richieste, è rilasciata al richiedente, quale ricevuta, la copia della stessa richiesta protocollata dal personale dell'Ufficio Protocollo.

Art. 139 - Richiesta spazio di sosta non personalizzato (generico)

1. È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione. Esso verrà accordato direttamente dall'Ufficio Traffico della Polizia locale solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

a) sia titolare di contrassegno invalidi;

b) presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

2. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, valutate le condizioni della circolazione, considerata la presenza di altri stalli disabili nel sito oggetto di richiesta, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e opportunamente predisposti con regolare segnaletica.

Art. 140 - Procedura per il rilascio della concessioni

1. L'Ufficio Traffico provvede ad istruire il procedimento per la concessione degli spazi di sosta personalizzati e generici richiesti ai sensi del presente Regolamento.

2. Il procedimento di cui al comma 1 segue la disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990 e la sua durata è di norma fissata in 30 giorni decorrenti dalla presentazione ovvero dalla ricezione per PEC della domanda di concessione completa di ogni documento.

3. Qualora la domanda pervenuta sia irregolare od incompleta, il Responsabile del procedimento, comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ne dà comunicazione all'istante. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione o ricezione della domanda regolarizzata e/o completata.

4. Al termine della istruttoria, dopo aver acquisito i pareri di merito, laddove venga accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'assegnazione, il responsabile dell'Ufficio competente emette l'Ordinanza che viene pubblicata sull'Albo pretorio del Comune.

5. Successivamente alla pubblicazione dell'Ordinanza, l'Ufficio manutenzioni procede alla realizzazione dello stallo di sosta, secondo le modalità previste.

6. L'assegnazione dello spazio di sosta personalizzato ha la stessa durata dell'autorizzazione e del contrassegno per disabili cui inerisce; alla scadenza del termine i soggetti concessionari di detti stalli, devono presentare una nuova richiesta secondo quanto precedentemente disposto.

7. Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta (preavviso di diniego), in osservanza del diritto del richiedente di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da

documenti, delle quali deve essere data ragione nella motivazione dell'eventuale provvedimento finale di diniego.

Art. 141 - Cessazione e/o mutamento dei requisiti legittimanti

1. Nel caso in cui mutano o vengono meno le condizioni e/o i requisiti che hanno determinato la concessione di uno stallone personalizzato il titolare ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, che provvede alle necessarie operazioni.
2. In caso di decesso del titolare del beneficio l'obbligo di comunicazione è a carico di un familiare.
3. Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al predetto servizio.
4. Nel caso di cambio di domicilio lo stesso Ufficio Traffico, previo accertamento che trattasi di "zona ad alta densità di traffico" ovvero che ricorrono le condizioni legittimanti, provvede alla realizzazione di un nuovo stallone, purché non costituisca intralcio alla circolazione.

Art. 142-Registro

1. L'Ufficio Traffico, presso la Polizia locale, competente provvede all'istituzione ed alla regolare tenuta di un registro, numerato in ordine cronologico, sul quale vengono annotate le operazioni di rilascio, cancellazione e mutamento delle autorizzazioni e delle concessioni degli spazi per la sosta personalizzata e generica, ai sensi del presente Regolamento, nel rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali.

Art. 143 - Applicazione

1. I concessionari di spazi di sosta personalizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno a fruire degli spazi concessi fino alla data di rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili. Successivamente dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni.
2. A tal fine, il Responsabile della Polizia locale procederà, se del caso, ad accertare la sussistenza delle condizioni e requisiti richiesti per la concessione dello stallone di sosta personalizzato. Le concessioni irregolari, non sanabili, saranno revocate e la segnaletica rimossa a cura e spese dell'Ente.

TITOLO VIII DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 144 - Oggetto, Tipologia del commercio su aree pubbliche

1. Le norme del presente titolo disciplinano lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, nei mercati, nei posteggi fuori mercato, in forma itinerante e nelle fiere.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dal Capo II – artt. 14 – 18 della legge regionale 18 Maggio 2006, n° 5 di qui in appresso definita sinteticamente Legge Regionale e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii..
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
 - a) in mercati al dettaglio annuali o stagionali;
 - b) in posteggi isolati fuori mercato per uno o più o tutti i giorni alla settimana;
 - c) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) nelle fiere.
4. Chi opera su area pubblica è obbligato ad esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge Regionale.

CAPO II DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 145 - Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. d), della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
3. I mercati sono così classificati:

a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il due per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

1) per settori merceologici;

2) per specializzazioni merceologiche;

3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono occasionalmente nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 146 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1. All'atto della valutazione delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando per l'assegnazione di posteggi in mercati già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti, saranno applicati i seguenti criteri e punteggi di cui al punto 2 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata, come attuati dal paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11.

2. Ulteriori possibilità di acquisizione di punteggio, a carattere residuale, potranno essere previste ed inserite dal Comune nel relativo bando di partecipazione alla selezione.

Art. 147 - Posteggio: procedimenti di miglìoria, assegnazione e scambio

1. Per miglìoria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria da attuarsi preliminarmente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione in concessione pluriennale, sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 152 del presente Regolamento.

Le domande di miglìoria di posteggio devono pervenire:

A) dal 1° al 30 novembre

B) e dal 1° al 31 maggio di ogni anno.

2. Le domande pervenute in periodi diversi da quelli sopra indicati non verranno analizzate e saranno respinte.

3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono assegnati con le procedure di cui all'art. 146.

4. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta accettate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

5. Lo spostamento di posteggio per migloria comporta:

a) l'adeguamento della concessione di posteggio e dell'autorizzazione o della DUA;

b) la permanenza della titolarità della concessione di posteggio, che resta immutata nella sua durata.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

a) al divieto di essere titolare o possessore di più di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento, nello stesso mercato;

b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7. Gli spostamenti per migloria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

8. Per l'assegnazione di posteggi, il Comune, previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie, verifica periodicamente l'esistenza di quelli liberi da assegnare distinguendone il settore o la merceologia. Successivamente pubblica all'Albo Pretorio online apposito bando contenente le modalità previste per la presentazione delle domande.

9. La domanda, in competente bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità previste dal bando e va inviata al Comune nelle modalità inserite nel bando stesso.

10. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati, del numero massimo di posteggi di cui l'operatore può essere titolare o possessore come previsto dalla legge regionale, sulla base di una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i criteri di assegnazione.

11. Lo scambio consensuale dei posteggi, è ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, nel rispetto del settore merceologico o della specializzazione merceologica, se determinati, previa presentazione di documento attestante la volontà bilaterale sottoscritta dai titolari degli spazi oggetto di scambio.

12. Lo scambio consensuale dei posteggi non comporta la variazione della durata della concessione che resta immutata in capo ai soggetti originari.

Art. 148 - Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale

1. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e, quindi:

a) mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);

b) mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

Art. 149 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai fini della definizione del presente articolo si intende per:

a) mercato dei prodotti agricoli, l'attività di esposizione e vendita dei prodotti agricoli che si tiene periodicamente nell'area pubblica di proprietà comunale o di altri Enti Pubblici messa a disposizione di imprenditori agricoli e/o di altri soggetti, per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli di provenienza aziendale.

b) imprenditore agricolo, quello previsto dall'art. 2135 c.c.;

c) imprenditore ittico, quello previsto individuato dal D.Lgs. n. 226/2001;

d) impresa agricola locale, l'impresa conduttrice e/o una azienda agricola avente sede operativa nel territorio della Provincia di Sassari;

e) prodotti agricoli: i prodotti del suolo, dell'allevamento e i prodotti della loro prima trasformazione;

f) prodotti agricoli di provenienza aziendale, quelli ottenuti dall'attività di coltivazione, allevamento e attività connesse esercitate dall'impresa direttamente o in conformità alle vigenti norme contrattuali;

g) attività connesse: prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;

h) prodotti agricoli ammessi alla vendita, quelli provenienti direttamente dall'azienda e quelli di provenienza extra aziendale nei limiti di cui al D. Lgs. n. 228/2001 con esclusivo riferimento ad altre aziende agricole locali;

i) stand, box o posteggio, lo spazio posto all'interno dell'area destinata al mercato e disponibile per l'esposizione dei prodotti agricoli ammessi alla vendita, gestito da un'impresa agricola fra quelle aventi diritto.

2. L'esercizio delle attività è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 228/2001.

4. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni della Legge Regionale applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, purché rilevate o documentabili dall'interessato;

b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola;

5. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso per mercato. Le domande presentate dai produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato, ovvero a seguito di istituzione di un nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 5.

Art. 150 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. Si procede alla ristrutturazione o spostamento parziale dei posteggi del mercato, quando i posteggi interessati da tali operazioni sono percentualmente inferiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato, compresi quelli destinati ai produttori agricoli.

2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, ovvero quando i posteggi interessati da tali operazioni sono percentualmente pari o superiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato, compresi quelli destinati ai produttori agricoli, tutti i posteggi vengono riassegnati.

3. La riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, è effettuata nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale sentite le Associazioni degli operatori, secondo la graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 152, comma 1 lettera c), nel rispetto del settore merceologico o della merceologia prevista.

4. Il Comune dà pubblicità dello spostamento parziale o totale mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio online almeno 15 giorni prima dello spostamento e convoca apposita riunione invitando gli operatori interessati, o altri soggetti muniti di apposita delega, al fine di scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente punto.

5. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni degli operatori, l'area mercatale tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Municipale; in tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio.

Art.151 - Assenze da parte dei concessionari di posteggio: assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta)

Assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco concernente gli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2. L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:

a) i periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla avvenuta assenza;

b) in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% dei concessionari di posteggio;

c) con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;

d) nei Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate;

e) nei Mercati cadenti in un giorno festivo (festività nazionali e locali compresa la festività dei Santi Patroni);

f) nei mercati effettuati a seguito di spostamento temporaneo.

3. È obbligatoria la presenza di tutti gli operatori (concessionari e spuntisti) per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta)

4. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto da apposita Ordinanza Sindacale, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

5. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo autorizzatorio, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze per lo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Locale.

6. La graduatoria è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. L'operatore potrà essere registrato nella succitata graduatoria, soltanto qualora abbia presentato apposita istanza per essere inserito nella "graduatoria degli spuntisti" per il mercato cui intende partecipare.

7. Rilevati gli stalli risultati non occupati, gli Agenti di Polizia Locale incaricati del servizio, procederanno all'assegnazione seguendo la numerazione progressiva. Il rifiuto del posteggio assegnato da luogo all'esclusione dalla spunta giornaliera.

8. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.

In caso di ulteriore parità si seguono i criteri del sorteggio.

9. L'operatore è tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale relativa all'assegnazione dello stallo risultato libero, attraverso il versamento mediante sistema Pago PA, entro e non oltre il giovedì successivo.

10. Il mancato versamento della tassa esclude l'assegnazione, nelle settimane successive, dell'eventuale stallo risultato libero, sino alla presentazione dell'attestazione di pagamento.

11. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale.

12. Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

Art. 152 - Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti

1. Presso gli uffici Commercio e Polizia Amministrativa è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

A) la planimetria aggiornata di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e la loro superficie, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;

B) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa e alla superficie assegnata;

C) il registro e la graduatoria dei titolari di posteggio formulata applicando nell'ordine le seguenti priorità nel rispetto del settore merceologico o della merceologia prevista:

- maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o dei danti causa;
- maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda propria o dei danti causa autocertificata.

D) Il registro e la graduatoria dei non assegnatari di posteggio (spuntisti) formulata in base a:

- criteri e punteggi di cui al punto 6 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, ovvero:

- maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente. In caso di parità di presenze si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2 lettera a1) del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, ovvero:

- anzianità dell'esercizio dell'impresa per il commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della comunicazione sommata a quella dell'eventuale dante causa.

2. In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.

3. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Dopo tale data sono imputate come proprie solo le presenze e l'anzianità di azienda del dante causa.

4. In caso di ulteriore parità si applica il criterio della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche esclusivamente dell'operatore commerciale che ha trasmesso la comunicazione di spunta, desumibile dalla data di iscrizione al Registro Imprese.

5. In caso di ulteriore parità si provvede con sorteggio.

Art. 153 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale n. 5/2006, l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, fermo restando che:

a) il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;

b) il mancato ritiro dei titoli autorizzativi nel termine predetto comporta, diversamente l'automatica decadenza dell'assegnazione ed il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 154 - Modalità di utilizzo del posteggio e regola di vendita

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti con modalità e tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

4. È vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

5. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

6. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

7. Fatte salve le esigenze di emergenza e pronto intervento, le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono comunque sporgere oltre cm. 50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio.

8. La parte inferiore delle tende o degli ombrelloni utilizzati a riparo della merce esposta ed a copertura dei banchi, devono essere posizionate ad almeno metri 2 (due) dal suolo.

9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui, dette barriere, abbiano la funzione di proteggere le merci esposte dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

10. Se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno cm. 50.
11. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
12. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
13. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
14. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
15. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare per tutta la durata del mercato nell'area del posteggio assegnato al fine di evitare intralcio durante le fasi di carico e scarico merci. Detto obbligo non si applica per le fiere.
16. Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza di miglioira o di scambio del posteggio, o di nuovo posteggio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
17. Qualora dette operazioni non siano autorizzabili non sarà possibile utilizzare le nuove strutture.
18. In ogni caso la sistemazione delle attrezzature non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
19. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
20. Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la prevista sanzione, l'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
21. Nell'ambito del settore merceologico e delle tipologie merceologiche previste per il posteggio, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti appartenenti al settore stesso.
22. Oltre la linea perimetrale del posteggio è vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili.
23. È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
24. È ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate da gas combustibile fatto salvo il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;

25. Nell'area di mercato è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti.

Art. 155 - Norme igienico sanitarie

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a centimetri 80 (ottanta) dal suolo.

3. Per la vendita al taglio di salumi e formaggi, debbono essere detenuti ed utilizzati banchi mobili costituiti da una vetrina, di materiale inalterabile, lavabile e trasparente, posta ad una altezza di almeno un metro dal suolo, chiusa ermeticamente sul fronte e sui lati e, sul retro, dotata di sportello anch'esso in materiale inalterabile trasparente, che consenta l'apertura e la chiusura della vetrina per l'introduzione ed il prelievo degli alimenti venduti a taglio. L'esercente avrà cura di evitare che all'interno della vetrina si possano introdurre insetti e di proteggere i prodotti dalla polvere, insudiciamento e dal contatto con il pubblico, con piena osservanza delle norme igienico - sanitarie.

Art. 156 - Circolazione stradale

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 157 - Giornate ed orari di svolgimento dei mercati

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 12, della Legge Regionale n. 5/2006, l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività del commercio è stabilito dal Sindaco, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali e realizzando ogni opportuno coordinamento con le attività commerciali in sede fissa.

2. L'orario di utilizzo è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

3. Il mercato si svolge nella/e giornata/e indicata/e nell'atto di istituzione. Qualora ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Comune, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, potrà autorizzarne il regolare svolgimento, se richiesto sulla base di una preventiva istanza, da inoltrare non meno di 15 giorni prima, da parte di almeno il 50% più uno degli operatori del mercato.

4. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni suddette, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.

Art. 158 - Disposizioni in materia di subingresso

1. Il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio di un mercato può essere effettuato anche mediante subingresso ad una attività già esistente e può avere carattere permanente o temporaneo:

- Trasferimenti definitivi sono la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda (vendita), la donazione e il conferimento d'azienda. Possono essere effettuati solo decorsi tre anni dall'acquisizione del titolo che autorizza all'attività di vendita sul posteggio (autorizzazione di tipo A o atto notarile di acquisto): eventuali atti stipulati in contrasto con tale disposizione saranno considerati, ai fini del subentro nella titolarità del posteggio, privi di efficacia. I trasferimenti definitivi devono essere stipulati con atto pubblico (atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAPEE) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente DUA).

- Trasferimenti temporanei sono l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda. Essi devono essere stipulati con atto pubblico (atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAPEE) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente DUA). Il trasferimento temporaneo può essere disposto anche prima che siano trascorsi tre anni dall'acquisizione del titolo originario abilitativo, a condizione che la durata totale del trasferimento non superi, nei tre anni, il 50% del periodo autorizzato.

2. In tutti i casi di subingresso per atto tra vivi la mera consegna della copia dell'atto notarile non assolve all'obbligo di comunicazione, e viene considerata una semplice informazione rivolta alla Polizia Locale e alla struttura comunale, in attesa dell'invio della comunicazione formale.

3. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato regolare DUAAP per subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale relativa concessione di posteggio; il subingresso non comporta variazione della durata della concessione di posteggio.

4. La successione nell'attività per causa di morte deve essere comunicata dall'erede subentrante all'ufficio comunale preposto (SUAPEE) tassativamente entro tre mesi dal decesso del titolare, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente DUA). In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente alla possibilità di subentro nell'attività del deceduto. Nel caso in cui il successore non posseda, al momento del subentro, i requisiti di cui dell'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 (cd requisiti morali e professionali) o di altro requisito previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la decadenza dell'autorizzazione e della concessione sul posteggio.

5. Il subingresso è ammesso solo nel rispetto del settore stabilito o della merceologia del posteggio, se determinati.

Art. 159 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. Oltre ai casi previsti nel precedente articolo 158, l'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a) l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
- b) l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- c) l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a tredici giornate per ciascun anno solare nei mercati annuali, così come previsto dall'art. 17, comma 2, lett. e) della Legge Regionale n. 5/2006. Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;
- d) sia incorso in violazioni accertate alle vigenti norme sul commercio su area pubblica ed al presente regolamento in un numero superiore alle tre nel corso di un anno. In questo caso la revoca è disposta unicamente per la concessione del posteggio.

2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art. 160 - Localizzazione e caratteristiche delle fiere e dei mercati

Le attività di commercio su area pubblica esistenti nel Comune di Porto Torres sono le seguenti:

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

- Classificazione: a merceologia esclusiva
- Svolgimento: annuale
- Cadenza: settimanale
- Giornata di svolgimento: giovedì
- Ubicazione: Corsia di Viale Delle Vigne (Direzione Centro) compresa tra le intersezioni formate con il Viale Della Libertà e la Piazza Cagliari 1970;
- Superficie totale stalli, superficie totale mercato, totale stalli ed organizzazione: si fa rinvio ad apposito Piano per la prevenzione e la gestione della sicurezza e dell'emergenza dell'Area mercatale di Viale delle Vigne, approvato dalla Giunta comunale.
- Modalità di partecipazione: a) subingresso ad un'attività esistente; b) iscrizione nella graduatoria degli "spuntisti"; c) partecipazione a bando comunale assegnazione stalli.

- le caratteristiche del mercato sono riportate nella "planimetria area mercatale" allegata al Piano Mercatale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2024 nella quale sono indicati: l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva, il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento dei posteggi, i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche suddivisi fra settore alimentare e non alimentare, quelli assegnati ai produttori agricoli e l'area riservata all'attività di propaganda politica, religiosa e commerciale.

MERCATO A KM 0

- Classificazione: a merceologia esclusiva
- Svolgimento: annuale
- Cadenza: settimanale
- Giornate di svolgimento: Martedì;
- Ubicazione: Largo Sabelli o Piazza Amsicora.
- Superficie totale stalli: Mq. 320
- Superficie totale mercato: Mq.
- Totale stalli: n° 20 da circa 16 mq ciascuno interamente riservati ai produttori agricoli iscritti alla Federazione Coldiretti e destinati al commercio su aree pubbliche riservati alla merceologia del settore agroalimentare.
- Modalità di partecipazione: iscrizione alla Federazione Coldiretti.

MERCATINI DI QUARTIERE

- Classificazione: a merceologia esclusiva
- Svolgimento: annuale
- Cadenza: (settimanale)
- Giornate di svolgimento: Lunedì nella Piazza Veneto e nel Largo Sabelli - Martedì nel Corso V. Emanuele (tratto via E. D'Arborea – via Carducci); Mercoledì nel Largo Sabelli - Venerdì nella Piazza Petrarca e nel Largo Sabelli – Sabato nel Largo Sabelli.
- Ubicazione : Piazza Veneto, Corso V. Emanuele, Piazza Petrarca, Largo Sabelli.
- Superficie totale stalli: Mq. 160

- Superficie totale mercato: Mq.160
 - Totale stalli: n° 10 da circa 16 mq ciascuno di cui: n. 7 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche riservati alla merceologia del settore alimentare e n. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli.
 - Modalità di partecipazione: presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta.
 - Modalità di assegnazione: le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della presentazione dell'istanza;
 - b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute.
- A parità di condizioni si procede al sorteggio.

FIERA DI SAN GAVINO

- Classificazione della Fiera: a merceologia esclusiva
- Svolgimento: annuale
- Cadenza: annuale il giorno di Pentecoste, il giorno prima ed il giorno dopo
- Giornate di svolgimento: sabato, domenica e lunedì
- Ubicazione: Gli spazi individuati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, somministrazione alimenti e bevande e promozione del territorio sono compresi nell'area cittadina, la cui precisa ubicazione e numero verrà annualmente individuata con Deliberazione di Giunta. In via del tutto eccezionale, solo nei casi strettamente derivanti da ragioni imprevedibili e urgenti, o da cause di forza maggiore, il Dirigente competente potrà integrare e/o modificare l'area interessata.
- Le aree così individuate ed il numero degli stalli, verranno resi noti nell'apposito bando pubblico."
- Gli spazi destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata esclusivamente ai chioschi e i criteri di assegnazione degli stessi, saranno individuati annualmente tramite Deliberazione di Giunta e resi noti attraverso un apposito bando di partecipazione.
- Classificazione degli stalli:
 - settore merci alimentari (ALIM);
 - settore merci varie non alimentare (MEVA);

- settore opere del proprio ingegno (INGE);

- somministrazione alimenti e bevande a mezzo autobar(SOAB);

- somministrazione alimenti e bevande arrostitori (ARRO);

- somministrazione alimenti e bevande a mezzo Chiosco(CHIO);

- Negli stalli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo autobar (SOAB) non è ammessa l'istallazione di strutture amovibili tipo chioschi in luogo del parcheggio dell'automezzo destinato e omologato per tale attività.

- Modalità di partecipazione: lo svolgimento delle attività economiche all'interno della fiera, è subordinato alla partecipazione all'annuale bando comunale, nel quale verranno inseriti i criteri per la valutazione individuale dei punteggi obbligatori, quelli per l'acquisizione del punteggio residuale ed il numero esatto degli stalli da attribuire per ciascuna classificazione.

- I criteri per la valutazione individuale dei punteggi obbligatori, saranno i seguenti:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.

2. Per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA al momento della pubblicazione del bando.

b) anzianità acquisita nella fiera a cui si riferisce la selezione:

1. si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto effettivamente titolare della concessione di uno stallò rilasciata nell'anno precedente, così come risultante dalla documentazione agli atti dell'ufficio;

2. si attribuisce un ulteriore punteggio sulla base del numero delle presenze effettive dell'operatore in fiera, risultante dalla documentazione agli atti dell'ufficio, nel seguente modo:

- presenza da 0 a 1 anno = punti 0;

- presenza da 2 a 5 anni = punti 40;
- presenza maggiore da 6 anni a 10 anni = punti 50;
- presenza oltre i 10 anni = punti 60.

In caso di parità del punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità, come valore assoluto, di esercizio dell'attività d'impresa per il commercio su aree pubbliche o di titolarità di Autorizzazione/DIA/SCIA/DUA per gli operatori non professionisti.

In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione della posizione sulla base dell'ordine di presentazione della domanda.

L'Amministrazione Comunale, mediante proprio atto, potrà individuare un area da destinare alla promozione del territorio locale e regionale, subordinandone la partecipazione agli operatori a seguito di formale invito.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute in data antecedente la pubblicazione del bando o fuori dai termini in esso previsti.

ESTATE TURRITANA

- Classificazione: a merceologia esclusiva
- Svolgimento: annuale
- Cadenza: stagionale
- Giornate di svolgimento: il periodo di inizio e fine manifestazione verrà individuato annualmente da Deliberazione della Giunta Comunale.
- Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Mare, Piazza Caduti Dell'Onda, Lungomare, piazza Garibaldi, con possibilità di modifica attraverso Deliberazione di Giunta comunale, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consiliare competente.
- Superficie totale stalli: quantificabile annualmente
- Superficie totale mercato: quantificabile annualmente
- Totale stalli: quantificabile annualmente
- Classificazione degli stalli:
 - settore merci alimentari (ALIM);
 - settore artigiani (ARTI);
 - settore hobbisti (HOBB);

- settore ingegno (INGE);

- Modalità di partecipazione: Presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, entro il termine fissato con deliberazione di Giunta Comunale. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

- Modalità di assegnazione: Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;

b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

FIERA/SAGRA DEL PRODOTTO LOCALE

- Classificazione: la Giunta Comunale, con apposito atto, fissa il periodo di svolgimento, le prescrizioni e stabilisce specializzazioni merceologiche anche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali.

- Svolgimento: annuale

Cadenza: annuale

- Giornate di svolgimento: il periodo di inizio e di fine manifestazione verrà individuato annualmente da Delibera della Giunta Comunale.

- Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Mare, Piazza Caduti Dell'Onda, Lungomare, tutti parchi del territorio con possibilità di modifica attraverso Delibera di Giunta, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consiliare competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in caso di necessità, imprevisto ed urgenza.

- Superficie totale stalli: quantificabile annualmente

- Superficie totale mercato: quantificabile annualmente

- Totale stalli: quantificabile annualmente

- Classificazione degli stalli: settore merci alimentari (ALIM) e settore artigiani (ARTI);

- Modalità di partecipazione: Presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, entro il termine fissato con deliberazione di Giunta Comunale. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

- Modalità di assegnazione: Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;

b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

FESTIVITÀ DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

- Classificazione: a merceologia esclusiva

- Svolgimento: annuale

- Cadenza: stagionale

- Giornate di svolgimento: dal 29 ottobre al 2 novembre di ogni anno, in occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

- Ubicazione: via Balai n. 3 stalli; via Romagnosi n. 2 stalli; Loc. Ponte Pizzinnu n. 2 stalli.

- La localizzazione e la dimensione esatta degli stalli è individuata con Deliberazione di Giunta comunale, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consiliare competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in caso di necessità, imprevisto ed urgenza.

- Totale stalli: n. 7

- Superficie stalli: circa 25-30 mq. ciascuno

- Classificazione degli stalli: piante e fiori

- Modalità di partecipazione: presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, a partire dal giorno 29 settembre e entro il giorno 22 ottobre di ogni anno.

- Modalità di assegnazione:

- Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;

b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

MERCATINO NATALIZIO

- Classificazione: a merceologia esclusiva

- Svolgimento: annuale

- Cadenza: stagionale

- Giornate di svolgimento: il periodo di inizio e fine manifestazione verrà individuato annualmente da Delibera della Giunta Comunale.

- Ubicazione: Gli spazi individuati per lo svolgimento della manifestazione, verranno annualmente individuati con Deliberazione di Giunta, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consiliare competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in caso di necessità, imprevisto ed urgenza.

- Superficie totale stalli: quantificabile annualmente

- Superficie totale mercato: quantificabile annualmente

- Totale stalli: quantificabile annualmente

- Classificazione degli stalli: settore merci alimentari (ALIM); settore artigiani (ARTI); settore hobbisti (HOBB); settore ingegno (INGE);

- Modalità di partecipazione: Presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, entro il termine fissato con deliberazione di Giunta Comunale. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

- Modalità di assegnazione: Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;

b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

Art. 161 - Attività di commercio e somministrazione temporanea mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni pubbliche in generale

1. In relazione al combinato disposto dal Decreto Legge 20 Febbraio 2012, n° 5 (Disposizioni in materia di semplificazioni) e dall'art. 26 della Legge Regionale 18 Maggio 2006, n° 5, è consentita l'attività temporanea di somministrazione in occasione di manifestazioni quali fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone.

2. Tale attività è soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e non è vincolata al possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. La dichiarazione, da inoltrare presso il comune in cui l'attività si svolge e su richiesta del soggetto interessato, consente di iniziare l'attività temporanea di somministrazione soltanto per il periodo, nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni e non possono avere una durata superiore ai 15 giorni.

4. La SCIA abilita, inoltre, l'organizzatore dell'evento alla somministrazione all'interno del perimetro della manifestazione mentre per gli operatori esterni all'evento il Comandante della Polizia Locale, o suo delegato, avendone determinato il numero dei posteggi, la loro ubicazione e le merceologie ammesse, assegna ai richiedenti le aree pubbliche tenendo conto delle esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

5. La conseguente autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico verrà rilasciata, sino all'esaurimento delle risorse individuate secondo la merceologia determinata, attenendosi ai seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;

b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

c) A parità di condizioni si procede al sorteggio.

Nella domanda di concessione del posteggio il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante;
- il settore merceologico e le specializzazioni merceologiche oggetto della vendita;
- lo spazio e la localizzazione del posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale;
- le caratteristiche delle strutture di vendita.

6. Non è comunque consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle manifestazioni, fiere o sagre locali quando sia previsto il bando. E' esclusa inoltre la possibilità di installare chioschi ed altre strutture destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande sulla Piazza Umberto I°.

7. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi a mezzo di carrobar (SOAB) o bancarella (TOAL) nell'ambito delle manifestazioni, fiere, sagre locali, ecc... deve essere subordinato al versamento della cauzione per il ripristino delle condizioni di pulizia del sito concesso pari ad € 150,00 (centocinquanta) e fatta salva la possibilità di richiesta di conguaglio in caso di ulteriori danni, da effettuarsi tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA.

8. Nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande venga svolta con cottura dei cibi direttamente in loco e con l'installazione di una bancarella o di una struttura amovibile tipo chiosco, l'autorizzazione dovrà essere subordinata al versamento della somma pari ad € 650,00 (seicentocinquanta) a titolo di cauzione per il ripristino delle condizioni di pulizia del sito concesso, fatta salva la possibilità di richiesta di conguaglio in caso di ulteriori danni, da effettuarsi tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA.

9. Qualora la manifestazione preveda l'utilizzo di posti a sedere, le località ove questa può essere svolta sono individuate nella Piazza Garibaldi, Piazza della Renareda e area verde fronte la Torre Aragonese.

10. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo del preposto Organo Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n° 311/2001.

11. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali l'Organo di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

12. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopra citato D.P.R. n° 311/2001 e ferme

restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 162 - Manifestazioni per la promozione dei prodotti agricoli

1. È consentito agli operatori agricoli di esporre e vendere i propri prodotti all'interno di aree concesse dal Comune per l'effettuazione di manifestazioni dedicate all'agricoltura purché in accordo con gli organizzatori delle manifestazioni stesse.
2. Il dirigente del competente settore comunale autorizza lo svolgimento della manifestazione, determinando l'area in cui si svolge, le caratteristiche dei posteggi (numero e dimensioni) e le eventuali limitazioni cui sottoporre lo svolgimento dell'attività di esposizione e vendita da parte dei produttori agricoli (particolari strutture di vendita, modalità di accesso all'area ecc.).
3. Le manifestazioni di cui al presente articolo non potranno effettuarsi nei giorni in cui si svolgono i mercati settimanali.

CAPO III POSTEGGI ISOLATI

Art. 163 - Posteggi isolati

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale.
2. L'esercizio dell'attività commerciale in tali posteggi è consentito mediante l'uso di veicoli.
3. I posteggi isolati sono istituiti dall'Amministrazione Comunale, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.
4. Per l'assegnazione dei posteggi isolati si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 147, comma 3.
5. I posteggi isolati fuori mercato non possono essere temporaneamente assegnati ad operatori diversi dai titolari della concessione di posteggio.

Art. 164 - Disposizioni concernenti i singoli posteggi isolati (Localizzazione e caratteristiche)

1. I posteggi isolati istituiti ed esistenti nel Comune di Porto Torres sono i seguenti:
 - A) Posteggio nel piazzale della Stazione Centrale, della superficie di mq. 35 (mt. 8,00 x 4,50);
 - a1) Tipologia merceologica del posteggio: somministrazione alimenti e bevande;

a2) Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana;

a3) Struttura commerciale: Autobar

B) Posteggio nel Viale delle Vigne ingresso Tennis Club, della superficie di mq. 35 (mt. 8,00 x 4,50):

b1) Tipologia merceologica del posteggio: somministrazione alimenti e bevande;

b2) Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana;

b3) Struttura commerciale: Autobar

C) Posteggio nell' area sterrata compresa tra la via Balai , la via Lussu e gli uffici ENEL, della superficie di mq. 35 (mt. 8,00 x 4,50)

c1) Tipologia merceologica del posteggio: somministrazione alimenti e bevande;

c2) Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana;

c3) Struttura commerciale: Autobar;

2. Le modalità di partecipazione per l'assegnazione possono essere:

a) subingresso ad un'attività esistente;

b) partecipazione a bando comunale assegnazione stalli.

Art. 165 - Norme applicabili ai posteggi isolati

1. Ai posteggi isolati disciplinati nel presente Capo e di cui all'articolo 163 si applicano le disposizioni del precedente art.164, se ed in quanto compatibili.

CAPO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 166 - Esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata, fatte salve le deroghe di cui all'art. 148:

- a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, in conformità alle norme del Codice della Strada e per un tempo non superiore alle ore due;
- b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Art. 167 - Aree vietate al commercio in forma itinerante

1. L'attività di vendita itinerante, per ragioni inerenti le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, non è consentita nelle seguenti aree:

- a) all'interno dell'area urbana definita "Centro Storico" ed in quelle aventi valore archeologico, artistico ed ambientale;
- b) nelle aree pedonali;
- c) nelle zone a traffico limitato;
- d) negli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole etc.
- e) nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 161).

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 168 - Il procedimento riguardante le violazioni amministrative

1. Il procedimento conseguente all'accertamento della violazione amministrativa derivante dalla abusiva occupazione di suolo pubblico e delle disposizioni previste dal presente regolamento, si svolge secondo le disposizioni della legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento dispone norme integrative della legge 689/1981, che devono essere applicate con riferimento alla suddetta legge.

Art. 169 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa vigente in materia urbanistico, edilizia, del Codice della strada, ambientale, sanitaria, commerciale e specifiche per la tipologia di attività esercitata, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, o resa conformità secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.
2. Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i. e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza delle norme tecniche previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre all'incameramento della fidejussione versata a titolo di garanzia.
3. L'uso improprio del contrassegno per disabili e la sosta di veicoli nelle aree riservate alle persone disabili è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
4. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che i fatti non costituiscano illecito penale o di altra natura, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla legge n. 689 del 1981 e ss. mm. ii. A tal fine, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Dirigente responsabile dell'Area in cui è organizzato l' Ufficio Traffico del Comune.

6. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita, inoltre, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e secondo le disposizioni della Legge n. 689/1981.

7. È fatto salvo l'incameramento della fidejussione (o cauzione) versata a titolo di garanzia, nei casi previsti, nonché la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

8. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero avendo ottenuto la concessione non ottempera alle relative prescrizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art 35 del dpr 380/ 2001 e all'art 9 della legge regionale n. 23/1985.

9. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

10. Le costruzioni temporanee e permanenti di cui al presente regolamento, non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio della L.R n°23/85 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Il titolo abilitativo alla struttura è sospeso qualora si verifichi una delle condizioni previste dal presente Regolamento in materia di sospensioni.

CAPO II NORME DI CHIUSURA E TRANSITORIE

Art. 170 - Contenuti ulteriori

1. Gli allegati tecnici al presente Regolamento contengono indicazioni e prescrizioni per le successive progettazioni di dettaglio.

Art. 171 - Disposizioni transitorie in materia di strutture amovibili già esistenti e non conformi

1. Tutte le strutture e le occupazioni del suolo con strutture amovibili di cui al Titolo II, attualmente esistenti sul territorio, dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento e dei suoi allegati.

2. Il mancato adeguamento nei termini comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 172 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari ancora in vigore.

Art. 173 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione divenuta esecutiva ai sensi di legge ed entra in vigore, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione medesima.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento ed in conformità all'art. 7 dello Statuto di autonomia dell'ente, vengono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari comunali di seguito elencate e le ulteriori disposizioni precedenti disposizioni incompatibili.

ALLEGATI

**ALLEGATO 1 - In riferimento al TITOLO II – DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DI STRUTTURE
PRECARIE ED AMOVIBILI ANNESSE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE O ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI**

ELENCO TAVOLE TECNICHE

Le Tavole di seguito elencate costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento e dell'allegato tecnico:

Tav 1 strutture aperte immagine di riferimento

Tav 2 strutture aperte esempio

Tav 3 strutture aperte parzialmente chiuse esempi

Tav 3/1 tipologie di arredo: esempi

Tav 3/2 tipologie di arredo consentite

Tav 3/3 tipologie di fioriere consentite

Tav 4 strutture aperte: geometria delle perimetrazioni


Tav 5 strutture aperte materiali perimetrazioni e coperture

Tav 6 strutture parzialmente chiuse

Tav 7 strutture parzialmente chiuse non in adiacenza all'esercizio

Tav 8 ambiti omogenei

Tav 9 ambito I e Centro Matrice



ESEMPIO DI DEHORS APERTO

- ① Ringhiera modulare (in funzione moduli pavimento) in ferro zincato verniciato h=110 cm.
- ② Ombrellone in legno impregnato e tela h= 240. Attacco sotto l'assito di pavimentazione.
- ③ Sistema componibile per pavimentazione in legno
- ④ Eventuale stufa radiante a gas per spazio all'aperto
- ⑤ Zoccolatura in lamiera



DEHORS: ESEMPI

tav.
3

ESEMPIO DI DEHORS APERTO



ESEMPIO DI DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO



TIPOLOGIE DI ARREDO: ESEMPI

tav.
3/1

TIPOLOGIE IN METALLO



TIPOLOGIE IN MIDOLLINO



TIPOLOGIE IN MATERIALE PLASTICO



TIPOLOGIE IN LEGNO



AMBITO I-II : TIPOLOGIE DI ARREDO CONSENTITE

tav.
3/2

INDICAZIONI GENERALI

Si documentano soprattutto le sedute e non i tavolini in quanto questi ultimi, sempre coordinati alle sedute, hanno di fatto un ridotto impatto visivo.

Sono preferibili modelli che abbiano sia la tipologia con braccioli che la tipologia senza braccioli.

Sono preferibili modelli sovrapponibili (requisito talora assente nelle poltroncine)

Le colorazioni devono essere in tonalità "naturali" (grigio chiaro, antracite, marrone, testa di moro,...)

TIPOLOGIE IN METALLO



TIPOLOGIE IN MIDOLLINO






**TUTTI GLI AMBITI :
TIPOLOGIE DI FIORIERE CONSENTITE**

tav.
3/3








Tav 5 strutture aperte materiali perimetrazioni e coperture

		DEHORS APERTI: MATERIALI PERIMETRAZIONI E COPERTURE						tav. 5
TIPOLOGIA	PERIMETRAZIONI	COPERTURE				NON IN ADIACENZA		
		senza perimetrazioni	fiore	ringhiere	pannelli vetri			
		IN ADIACENZA						
STRADE PEDONALI		Sì	NO	NO	NO	Sì	NO	NO
PIAZZE PEDONALI		Sì	NO	NO	NO	Sì	NO	NO
AMBITO I		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì ^A	NO
AMBITO II		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì ^A	NO
AMBITO III		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	NO
AMBITO IV		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	NO
AMBITO V		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	NO

Tav 6 strutture parzialmente chiuse


DEHORS PARZIALMENTE CHIUSI IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO						tav. 6
TIPOLOGIA	PERIMETRAZIONI	FORME DI COPERTURA	MATERIALI DI COPERTURA	PEDANE	EVENTUALI DISSUAASORI	
AMBITO I	si	si	si	si	NO	
AMBITO II	si	si	si	si	NO	
AMBITO III	si	si	si	si	si	
AMBITO IV	si	si	si	si	si	
AMBITO V	si	si	si	si	si	

Tav 7 strutture parzialmente chiuse non in adiacenza all'esercizio

DEHORS PARZIALMENTE CHIUSI NON IN ADIACENZA ALL'ESERCIZIO					tav. 7
TIPOLOGIA	PERIMETRAZIONI	FORME DI COPERTURA	MATERIALI DI COPERTURA	PEDANE	EVENTUALI DISSUAUASORI
					
AMBITO I	Si	Si ^A	Si ^A	Si	NO
AMBITO II	Si	Si ^A	Si ^A	Si	NO
AMBITO III	Si	Si	Si	Si	Si
AMBITO IV	Si	Si	Si	Si	Si
AMBITO V	Si	Si	Si	Si	Si


CITTA' DI PORTO TORRES: AMBITI OMOGENEI

tav.
8



CITTA' DI PORTO TORRES: AMBITI OMOGENEI

tav
9



Allegato 2

In riferimento al TITOLO VI PARTE FINANZIARIA - DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.

DUG	DENOMINAZIONE	CAT
		.
LOCALITA'	ABBACURRENTE	3
VIA	ABRUZZO	3
VIA	ALBERTI L.B.	3
VIA	ALFIERI V.	2
VIA	ALIGHIERI D.	3
PIAZZA	AMSIKORA	2
VIA	AMSIKORA	2
VIA	ANGIOY G.M.	2
VIA	ANTONELLI A.	2
VIA	ARETINO P.	3
VIA	ARIOSTO L.	2
VICOLO	ASPRONTE	3
LARGO	ASPRONI G.	3
VIA	AZUNI D.A.	2
VIA	BACONE F.	2
LUNGOMARE	BALAI	1
VIA	BALAI	1
VIA	BARISONE	2
REGIONE	BARRABO'	3
VIA	BASSU A.	1
PIAZZA	BAZZONI P. MARINARU	1
VIA	BAZZONI M.	3
VIA	BELLINI V.	3
VIA	BERNINI G.L.	3
VIA	BIASI G.	3
VIA	BICCHEDDU G.	3
VIA	BIXIO N.	2
VIA	BOCCACCIO G.	3
VIA	BOITO A.	3
VIA	BORROMINI F.	3
VIA	BRAMANTE DA URBINO	2
VICOLO	BRIN B.	2
VIA	BRUNELLESCHI F.	3
VIA	BRUNO G.	2
REGIONE	BUGIAGONI	3
VIA	BUONARROTI M.	3

DUG	DENOMINAZIONE	CAT
		.
LOCALITA'	LA BOTTIGLIA	3
LOCALITA'	LA ZONCA	3
VIA	LAMARMORA A.	2
REGIONE	L'APPIU	3
PIAZZALE	LAZIO	3
VICOLO	LEOPARDI G.	2
VIA	LEVANTE	3
REGIONE	LI LIONI	3
REGIONE	LI PIDRIAZZI	3
VIA	LIBIO	1
VIA	LIGURIA	3
VIA	LIVATINO R.	3
VIA	LOI E.	3
VIA	LOMBARDIA	3
REGIONE	LU CROCIFISSU	3
REGIONE	LU RUSARIU	3
VIALE	LUSSU E.	3
PIAZZA	LUZZATI L.	1
VIA	MACCHIAVELLI N.	2
REGIONE	MACCIA APPALTADA	3
VIA	MALASPINA A.	3
PIAZZA	MAMELI G.	1
VIA	MANCA P.A.	3
VIA	MANNU G.	2
VIA	MANZONI A.	2
VIA	MARCHE	3
VIA	MARCO POLO	3
PIAZZA	MARCONI G.	1
VIA	MARE	1
REGIONE	MARGONE	3
LOCALITA'	MARGONEDDU	3
PIAZZA	MARTIRI DI NASSIRYA	2
PIAZZA	MARTIRI TURRITANI	1
VIA	MASCAGNI P.	3
VIA	MATTEOTTI G.	2
VIA	MAZZINI G.	3

VICOLO	CABITTA S.	2
VIA	CABOTO G.	3
PIAZZA	CAGLIARI 1970	1
LOCALITA'	CALA D'OLIVA	3
LOCALITA'	CALA REALE	3
VIA	CALABRIA	3
VIA	CALVINO I.	3
VIA	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	2
VIA	CAMPANIA	3
LOCALITA'	CAMPO FARO	3
LOCALITA'	CAMPU PERDU	3
VIA	CANEPA L.	3
VIA	CANOVA A.	3
VIA	CARAVAGGIO	3
VIA	CARDUCCI G.	3
VICOLO	CARONTE	2
LOCALITA'	CASE BIANCHE	3
VIA	CELLINI B.	3
VIA	CHINNICI R.	3
VIA	COLOMBINO A.G.	3
PIAZZA	COLOMBO C.	1
VIA	COLONIA ROMANA	2
ATRIO	COMITA G.	1
VIA	CONTI A.	3
VIA	COSTA E.	2
VIA	CROCE B.	2
REGIONE	CROCIFISSU MANNU	3
VIA	DA PALESTRINA G.P.	3
VIA	DA VERRAZZANO G.	3
VIA	DA VINCI L.	3
VIA	D'ALBERTIS E.A.	3
VIA	DALLA CHIESA C.A.	3
VIA	D'ANNUNZIO G.	3
VIA	D'ARBOREA E.	3
PIAZZETTA	DE AMICIS E.	3
VIA	DEGLI OLIVI	3
VIA	DEI CORBEZZOLI	3
VIA	DEI GINEPRI	3
VIA	DEL CISTO	3
VIA	DEL LENTISCHIO	3
VIA	DEL MELO	3
VIA	DEL MIRTO	3
VIA	DEL PERO	3
PIAZZA	DELEDDA G.	1
VIA	DELEDDA G.	2
VIA	DELL' ALLORO	3
VIA	DELL' ASFODELO	3

VIA	MENTANA	3
ATRIO	METROPOLI	1
VIA	MEUCCI A.	3
VIA	MIGHELI G.A.	3
VIA	MILLELIRE D.	3
VIA	MODIGLIANI A.	3
VIA	MONTALE E.	3
VIA	MONTE ANGELLU	2
LOCALITA'	MONTE ELVA	3
LOCALITA'	MONTE RASU	3
LOCALITA'	MONTE ROSE'	3
VIA	MONTI V.	3
VICOLO	MOROSINI F.	3
VIA	NERVI P.L.	3
REGIONE	NURAGHEDDU	3
VIA	PACINOTTI A.	3
VIA	PADRE PINO PUGLISI	3
VIA	PAGLIETTI M.	3
VIA	PALLADIO A.	3
VIA	PARINI G.	3
LARGO	PASCOLI G.	1
VIA	PASCOLI G.	1
VIA	PAVESE C.	3
VIALE	PERTINI S.	3
PIAZZA	PETRARCA F.	1
VIA	PETRARCA F.	2
VIA	PETRONIA	2
REGIONE	PIAN D'USAI	3
PIAZZA	PIEMONTE	3
VIA	PIEMONTE	3
VIA	PIGAFETTA A.	3
VIA	PIRA M.	3
VIA	PIRANDELLO L.	3
VIA	PONENTE	3
REGIONE	PONTE PIZZINNU	3
VIA	PONTE ROMANO	3
VIA	PORRINO E.	3
REGIONE	POZZO D'ESSE	3
VIA	PRATOLINI V.	3
VIA	PRINCIPE DI PIEMONTE	1
VIA	PRINCIPESSA GIOVANNA	2
VIA	PUCCINI G.	3
LOCALITA'	PUNTA SCORNO	3
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	3
VIA	REGINA ELENA	3
REGIONE	RINUZZU	3
VIA	RISORGIMENTO	2

VIA	DELL' AUTONOMIA	3
VIA	DELL' INDUSTRIA	3
PIAZZA	DELLA CONSOLATA	1
VIA	DELLA CULTURA	3
VIALE	DELLA LIBERTA'	3
VIA	DELLA NOCE	3
VIA	DELLA RESISTENZA	3
VIA	DELLA RINASCITA	3
VIA	DELLE GINESTRE	3
VIA	DELLE MIMOSE	3
PIAZZA	DELLE REGIONI	3
VIA	DELLE TERME	2
VIALE	DELLE VIGNE	1
VIA	DELL'ERICA	3
VIA	DESSY S.	3
TRAVERSA	DI VIA ANTONELLI A.	2
TRAVERSA	DI VIA ANTONIO GRAMSCI	3
VICOLO	DI VIA AZUNI D.A.	3
VICOLO	DI VIA COLONIA ROMANA	3
VICO CHIUSO	DI VIA DEI CORBEZZOLI	3
VICOLO	DI VIA MENTANA	3
VICOLO	DI VIA MONTE ANGELLU	3
TRAVERSA	DI VIA SASSARI	2
PIAZZA	DOGANA	1
PIAZZA	DON MILANI L.	1
VIA	DONATELLO	3
VIA	DONIZETTI G.	3
LOCALITA'	ELIGHE MANNU	3
VIA	EMILIA	3
VIA	FALCONE G. E BORSELLINO P.	3
VIA	FARINA S.	3
VIA	FATTORI G.	3
VIA	FERMI E.	3
VIA	FIGARI F.	3
LOCALITA'	FIUMESANTO	3
VIA	FONTANA VECCHIA	3
LOCALITA'	FORNELLI	3
VIA	FOSCOLO U.	3
VIA	FRANCESCONI A.	3
VIA	FRATELLI VIVALDI	3
PIAZZA	FRAU W.	3
STRADA VICINAL E	FUNTANA CHERCHI	3
VIA	GALILEI G.	2

VIA	ROMA	2
VIA	ROMAGNOSI G.D.	2
REGIONE	ROSARIO	3
VIA	ROSMINI A.	3
VIA	ROSSINI G.	2
VIA	RUGGERO LEONCAVALLO	3
VIA	RUM I.	3
LARGO	SABELLI G.	1
VIA	SACCHI E.	1
VIA	SAFFI A.	1
PIAZZA	SAN GAVINO	1
LOCALITA'	SANTA MARIA	3
VIA	SANZIO R.	3
VIA	SARDEGNA	2
VIA	SASSARI	1
VIA	SATTA S.	3
VIA	SCIROCCO	3
VICOLO	SELLA Q.	3
LOCALITA'	SEMAFORO	3
VIA	SIRONI M.	3
VIA	SPADA C.	3
VIA	STINTINO	2
VIA	TOLA P.	2
VIA	TOSCANA	3
LOCALITA'	TRABUCCATO	3
VIA	TRAMONTANA	1
VIA	TRENTO	3
VIA	TRIESTE	3
LOCALITA'	TUMBARINO	3
VIA	TURRENI	3
PIAZZA	UMBERTO I	1
VIA	UMBRIA	3
VIA	UNGARETTI G.	3
VIA	VECELLIO TIZIANO	3
PIAZZA	VENETO	3
VIA	VENETO	3
VIA	VERDI G.	3
VIA	VERGA G.	3
VIA	VESPUCCI A.	3
PIAZZA	VICO G.B.	3
VIA	VICO G.B.	3
CORSO	VITTORIO EMANUELE II	1
VIA	VOLTA A.	2

VIA	GALVANI L.	3
PIAZZA	GARIBALDI G.	1
VICOLO	GIALETO	3
REGIONE	GIOGANTI	3
VIA	GIOTTO	3
VIA	GIUDICESSA ADELASIA	2
VIA	GOBETTI P.	3
ATRIO	GONARIO DI TORRES	3
VIA	GRAMSCI A.	3
VIA	GRASSI L.	3
VIA	GUARINO P.	3
VIA	INDIPENDENZA	1
ZONA	INDUSTRIALE	2
VIA	JOSTO	2
VIA	KENNEDY J.F.	3
LOCALITA'	LA BANCA	3

PIAZZA	XX SETTEMBRE	1
VIA	XXV APRILE	3
TRAVERSA	1 DI S.C. PONTE PIZZINNU	3
TRAVERSA	1 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	1 DI VIA ANTONIO PACINOTTI	3
TRAVERSA	1 DI VIA DELL'ASFODELO	3
VICOLO	1 DI VIA MANZONI A.	3
TRAVERSA	2 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	2 DI VIA DELL'ASFODELO	3
TRAVERSA	2 DI VIA MANZONI A.	3
TRAVERSA	3 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	3 DI VIA DELL'ASFODELO	3
TRAVERSA	4 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	5 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	6 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3
TRAVERSA	7 DI S.V. FUNTANA CHERCHI	3

Allegato 3 - Cartello Passo Carrabile

In riferimento al TITOLO VII DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI "PASSO CARRABILE"
E LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI STALLI RISERVATI AL CARICO E SCARICO MERCI

(Fig. I1.78)

